

# ALLEGATO 1



Provincia di Modena

Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO E  
PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE AI FINI DELL'ESPRESSIONE DELLE  
RISERVE ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DELLE ATTIVITA'  
ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL  
26/09/2011**

**(ART. 34, COMMA 6 L.R. 20/2000 E S.M.I., ART. 7, COMMI 3 E 3-BIS DELLA  
L.R. 17/1991 E S.M.I.)**

**coordinata ed integrata con i seguenti Pareri acquisiti in sede istruttoria:**

**PARERE NEL MERITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DELLE  
ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
ESPRESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ - U.O. PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE PAESISTICA E AMBIENTALE CON LETTERA PROT. N.  
33483 del 04/04/2012**

**PARERE N. 323 DEL 30/03/2012 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA  
INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CTIAE) NEL MERITO  
DEL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, DI CUI AL VERBALE  
DELLA SEDUTA CTIAE N° 128 DEL 30/03/2012**



## Aspetti amministrativi e procedurali

---

### PREMESSE

la Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Savignano sul Panaro è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011 in riferimento alla vigente Variante Generale al PIAE 2009.

Al proposito, è da porre in rilievo come la citata Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) non ha provveduto a recepire la potenzialità estrattiva di sabbia e ghiaia alluvionale assegnata dalla Variante Generale al PIAE 2009 in relazione, in particolare, ai Poli estrattivi n. 10 “Magazzino”, n. 11 “Bazzano” e all’Ambito estrattivo “Frantoio MEG”, avendo disposto una riduzione sostanziale dei volumi assegnati e delle corrispondenti aree estrattive, come più innanzi precisato.

A seguito dell’adozione, il Comune di Savignano sul Panaro ha provveduto ad inviare alla Provincia, con lettera prot. 10788 del 18/10/2011 (acquisita agli atti con prot. 92847 del 24/10/2011), la Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE) per i provvedimenti di competenza.

Gli elaborati della Variante Generale PAE sono di seguito elencati:

#### VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:

- Parte I: Quadro operativo, fonti dati, partecipazione
- Parte II: Ambiti di riferimento
- Parte III: Criticità ambientali
- Parte IV: Obiettivi e misure d’attuazione
- Parte V: ipotesi di Piano e confronto alternative
- Parte VI: Monitoraggio del piano
- Sintesi non tecnica della VAS

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA comprensiva dei seguenti Allegati e Tavole:

- All. 1a: Prove penetrometriche dinamiche leggere DL-20;
- All. 1b: Prove penetrometriche dinamiche DPSH;
- All. 2: analisi granulometriche polo 10;
- All. 3: analisi granulometriche polo 11)
- Tav. 1: Inquadramento corografico
- Tav. 2: carta geologica
- Tav. 3: Carta delle isofreatiche dell’acquifero A0
- Tav. 4: Stato di fatto difesa spondale sita nel Polo 10



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con allegato linee guida)

### ELABORATI CARTOGRAFICI DI PIANO

- Tav. 1A: Carta corografica delle aree estrattive
- Tav. 1B: Carta corografica delle aree di trasformazione
- Tav. 1C: Carta corografica delle aree collaudate
- Tav. 1D: Destinazioni d'uso finali
- Tav. 2: Poli estrattivi
- Tav. 3: Polo10 - Dati di scavo
- Tav. 4a: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 4b: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 4c: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 5: Polo11 - Dati di scavo
- Tav. 6: Polo11 - Sistemazione finale

La procedura prevista dalla vigente legislazione regionale per l'approvazione dei PAE comunali ai fini dell'adeguamento alle previsioni del vigente PIAE, è disciplinata dall'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dall'art. 7, commi 3 e 3-bis della L.R. 17/1991 e s.m.i..

Alla luce di tali disposizioni, alla Provincia compete, preliminarmente all'approvazione dei PAE da parte dei Comuni:

- **l'espressione delle riserve ai sensi dell'Art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e s.m.i.** relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del vigente PIAE o con le prescrizioni del PTCP o di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, previa acquisizione del parere della *Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive ai sensi dall'art. 7, commi 3 e 3-bis della L.R. 17/1991.*
- **l'espressione del parere motivato ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 7, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Nella Delibera C.C. n. 40 del 26/09/2011 di adozione della Variante PAE in esame, il Consiglio Comunale ha deliberato *"di dare mandato all'Area Servizi alla Città di predisporre tutti gli atti necessari conseguenti alla presente adozione, seguendo le procedure di cui all'art. 15 comma 4 e 5 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il disposto dell'art. 7 della L.R. 17/91"*. Si pone in rilievo che la procedura richiamata in tale atto deliberativo è da intendersi superata, in quanto l'art. 52, comma 3, lett. a) della L.R. 20/2000 e s.m.i. ha abrogato la *"L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante: "Tutela ed uso del territorio", ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31", e 54"*. La nuova disciplina prevista dalla vigente normativa regionale per l'adeguamento dei PAE comunali ai PIAE è pertanto non quella richiamata all'art. 7, comma 3-bis della L.R. 17/1991 (che fa riferimento all'abrogata L.R. 47/1978), bensì quella definita dall'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., che al comma 1 così recita:



*“Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresì al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia”.*

Alla luce di tali considerazioni, la Provincia ha provveduto ad attivare la procedura ex art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., che rappresenta l'iter procedurale vigente.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Variante PAE in argomento è stata depositata per 60 giorni consecutivi presso le sedi del Comune di Savignano sul Panaro e dell'Area Territorio e ambiente della Provincia dal 26/10/2011 (data di pubblicazione sul BUR della Regione Emilia Romagna dell'avviso di avvenuta adozione della Variante PAE da parte del Comune di Savignano sul Panaro) al 27/12/2011.

Nel periodo previsto per il deposito sono pervenute n. 17 osservazioni alla Variante Generale al PAE adottata, che sono state trasmesse dal Comune di Savignano sul Panaro alla Provincia con lettera prot. 2788 del 19/03/2012, ricevuta dalla Provincia il 19/03/2012 (acquisita agli atti con prot. n. 26940 del 20/03/2012), unitamente al parere prot. n. PGMO/2012/0000431 del 11/01/2012 formulato da ARPA – Sezione provinciale di Modena ed al parere prot. n. 14664-2012PG del 29/02/2012 formulato dall'AUSL - Servizio di igiene pubblica di Vignola.

Come posto in evidenza dallo scrivente Servizio al Comune di Savignano sul Panaro con lettere prot. n. 95959 del 04/11/2011 e prot. n. 20145 del 01/03/2012, il termine entro cui la Provincia deve formulare le proprie riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e s.m.i. alla Variante Generale al PAE in oggetto risulta essere, come precisato dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare *“Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.”*, 60 giorni dal ricevimento delle osservazioni pervenute al piano, inviate dal Comune unitamente ad un primo proprio esame tecnico di tali *“osservazioni/nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”*, oltre ai pareri espressi da ARPA e AUSL e dagli altri Enti eventualmente interpellati dallo stesso Comune. Dato atto che la Provincia ha acquisito la citata richiesta documentazione in data 19/03/2012, ne consegue che il termine ultimo previsto per la formulazione delle *riserve* al piano coincide col giorno 17/05/2012.

Nel merito della Variante PAE, sulla base di richiesta avanzata dal Comune di Savignano sul Panaro a seguito dell'adozione del piano, sono stati espressi come per Legge, ai sensi dell'Art. 41 della L.R. 31/2002 e s.m.i., il parere prot. n. PGMO/2012/0000431 del 11/01/2012 formulato ARPA – Sezione provinciale di Modena e il parere prot. 14664-2012PG del 29/02/2012 formulato dall'AUSL - Servizio di igiene pubblica di Vignola. Sarà cura del Comune, di valutare/recepire le prescrizioni/suggerimenti formulati da ARPA e AUSL, apportando le opportune modifiche agli elaborati di piano adottati.

Dell'adozione della citata Variante PAE è stata data comunicazione ai Servizi della Provincia interessati all'istruttoria, i quali hanno espresso i pareri nel merito della materie



di competenza, in riscontro della richiesta avanzata dal Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale.

**Nello specifico, ai fini dell'espressione delle riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i seguenti pareri:**

- 1) parere prot. 9804 del 02/02/2012 del *Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica* espresso nel merito della Variante PAE in oggetto, in relazione alla materia urbanistica di competenza, in riscontro della richiesta avanzata con lettera prot. n. 95956 del 04/11/2011;
- 2) parere prot. n. 33483 del 4/04/2012 del *Servizio Pianificazione Territoriale, ambientale e della mobilità – U.O. Pianificazione territoriale paesistica e ambientale* espresso nel merito della Variante PAE in oggetto, in riscontro della richiesta avanzata con lettera prot. n. 95957 del 04/11/2011;
- 3) parere n. 323 del 30/03/2012 nel merito della Variante PAE in oggetto (punto 1.a) dell'O.d.G) della *Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive (CTIAE)* di cui all'art. 25 della L.R. 17/1991 e s.m.i., espresso in occasione della seduta del 30/03/2012, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 3-bis della L.R. 17/1991 e s.m.i.. Tale parere si esprime favorevolmente sull'impostazione istruttoria svolta dalla Provincia, approvando altresì le prescrizioni contenute nell'atto istruttorio dell'Ufficio Attività Estrattive allegato al Verbale della Seduta CTIAE N° 128 del 30/03/2012. Tale parere è stato trasmesso sia al Comune di Savignano sul Panaro, sia al Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, per conoscenza, con lettera prot. n. 36317 del 13/04/2012.

**Ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 7, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i.:**

il *Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati* ha espresso il *parere motivato* ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel merito della Variante Generale al PAE in oggetto, con lettera prot. n. 39745 del 23/04/2012, in riscontro della richiesta avanzata con lettera prot. n. 95958 del 04/11/2011;

Ai fini dell'espressione, in particolare, del sopra richiamato *parere motivato* ai fini VAS, sono state trasmesse ai competenti Servizi, per opportuna valutazione, le osservazioni pervenute al piano (n. 17) nonché i sopra citati pareri espressi da ARPA – Sezione provinciale di Modena, e dall'AUSL - Servizio di igiene pubblica di Vignola, unitamente a due elaborati "*Sintesi osservazioni - Proposta di controdeduzioni*" e "*Sintesi parere ARPA - Proposta di controdeduzioni*", redatti dal Comune di Savignano sul Panaro.

Si da atto che il *Servizio Supporto competenze ATERSIR e autorizzazione scarichi idrici e rifiuti (ex Servizio ATO (Autorità di Ambito Ottimale) e Autorizzazioni scarichi idrici e rifiuti)*, interpellato nel corso dell'istruttoria, non ha ritenuto necessario formulare rilievi nel merito della Variante PAE in argomento per quanto attiene le materie di competenza, in



esito della richiesta di eventuali contributi istruttori avanzata dal Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale con lettera prot. 95954 del 04/11/2011.

Di seguito si formula il *Parere tecnico in merito all'espressione di riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000* e, in allegato al presente documento istruttorio, si riportano i sopra richiamati pareri di cui ai punti 2) e 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente istruttoria.

In particolare, si pone in rilievo che ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), della L.R. 20/2000 e s.m.i. l'espressione di competenza della Provincia in merito alla valutazione ambientale (*parere motivato* ai fini VAS) deve essere resa nell'ambito del medesimo provvedimento col quale la Provincia formula le riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

**PARERE TECNICO IN MERITO ALL'ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA LR 20/2000 – ISTRUTTORIA TECNICA DEL SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE**

**FORMULAZIONE RISERVE ALLE NORME DELLA VARIANTE PAE**

Si premette che l'Art. 4, comma 3 delle Norme del PIAE stabilisce il principio generale, secondo il quale *“Il PAE deve riportare i contenuti assegnategli dalla LR 17/1991 e quelli definiti dal PIAE con prescrizioni”*, stabilendo inoltre che *“non è possibile delegare detti contenuti agli strumenti di attuazione, mentre ogni altro elemento può essere definito nell'Accordo ai sensi dell'Art. 24 della L 7/2004 o nella Convenzione ai sensi dell'Art. 12 della LR 17/1991.”*

Tale disposizione generale è stata assunta come elemento cardine nell'esame delle norme del PAE, e nella conseguente formulazione dei rilievi alle medesime. Oltre alla specifica definizione di *“riserve”* alle Norme, formulate laddove si sono ravvisati contenuti non conformi alle corrispondenti Norme del PIAE (Prescrizioni, Direttive), si è provveduto inoltre a proporre alcuni miglioramenti nella scrittura testuale delle Norme, ai fini di una migliore articolazione/approfondimento e comprensione delle medesime. Per distinguere le due tipologie di valutazioni, in testa ai rilievi espressi è fornita l'indicazione di **“RISERVA”** oppure **“SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**.

I *“suggerimenti di scrittura”* si pongono come proposte di miglioramento e/o approfondimento di analisi e scrittura che l'Amministrazione comunale valuterà ai fini di una possibile modifica delle Norme di PAE segnalate e degli elaborati connessi. Vengono inoltre evidenziati con la dizione **“RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”** alcuni errori materiali rintracciati in sede d'analisi delle Norme, che richiedono una semplice rettifica.



Sarà cura del Comune, in previsione della stesura del testo definitivo delle Norme, di valutare puntualmente i rilievi specifici complessivamente formulati da ARPA – Sezione provinciale di Modena col parere prot. n. PGM0/2012/0000431 del 11/01/2012, e dall’AUSL - Servizio di igiene pubblica di Vignola col parere prot. 14664-2012PG del 29/02/2012.

Sarà inoltre necessario che il Comune valuti, alla luce delle riserve di seguito espresse, l’eventuale necessità di adeguare/aggiornare i contenuti specifici di altri riferimenti normativi connessi all’interno delle Norme e degli altri elaborati di piano, nonché apportare le necessarie rettifiche agli elaborati cartografici, per opportuna coerenza.

Come precedentemente accennato, le previsioni estrattive riportate nella Variante PAE comunale si differenziano in maniera sostanziale da quanto previsto dal PIAE vigente, sia in termini di superfici previste che dei volumi estraibili pianificati, che risultano ampiamente ridotti (per un’analisi puntuale si rimanda in particolare all’analisi degli Artt. 18, 19, 58, 59 e 60 delle Norme della Variante PAE). Ai sensi di quanto enunciato nell’Art 1-8, comma 7 e nell’Art. 19, comma 5 delle Norme della Variante PAE, tali modifiche troverebbero fondamento e giustificazione nelle “risultanze del rapporto Ambientale di VAS” nel quale vengono, in particolare, richiamati e analizzati i vincoli e le tutele definite dal PTCP per le aree complessivamente interessate sia dalle previsioni del vigente PIAE e posti in rilievo quali elementi di “criticità” tali da imporre lo stralcio delle previsioni del PIAE. Al proposito, si pone in rilievo che i vincoli e le tutele del PTCP sussistenti nelle aree pianificate in PIAE, e richiamati nell’analisi svolta nel Rapporto ambientale, non risultano in ogni caso essere escludenti al riguardo della possibilità di attuazione delle attività estrattive.

In particolare, nel prendere atto della volontà del Comune di Savignano sul Panaro di operare una riduzione delle previsioni estrattive assegnate dal vigente PIAE, si deve porre in evidenza come i volumi pianificati dal PIAE derivino da una stima del fabbisogno decennale d’inerti effettuata al livello provinciale. Nello specifico, nel merito della quota di fabbisogno assegnata alla pianificazione del Comune di Savignano, si fa presente come le previsioni delle aree estrattive e dei relativi volumi siano state sottoposte ad un percorso di valutazione, discussione, analisi con il Comune stesso, unitamente a tutti gli Enti territoriali e le amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i., in occasione della Conferenza di pianificazione tenutasi nel processo di approvazione del Piano provinciale.

Come noto, la Conferenza ha l’obiettivo di realizzare la concertazione istituzionale tra le amministrazioni interessate dall’esercizio delle funzioni di pianificazione, attraverso l’integrazione delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di piano. La partecipazione dei soggetti è quindi un aspetto sicuramente importante del procedimento amministrativo che è stato specificatamente disciplinato dal legislatore regionale al fine di assicurare un congruo temperamento tra efficace e celere esercizio di funzioni pubbliche e coinvolgimento dei singoli privati, associazioni, imprese ecc. I momenti significativi del procedimento inerente il PIAE si sono attenuti alla diffusione delle informazioni, all’accesso alla documentazione e alla facoltà di presentare memorie, osservazioni e documentazione. Questa fase si è concretizzata a seguito dell’adozione del Piano provinciale ed ha preceduto la sua approvazione. Si fa presente



inoltre, che il Comune di Savignano sul Panaro in occasione del periodo previsto per il deposito del PIAE adottato, non ha presentato osservazioni nel merito delle perimetrazioni dei Poli e dei volumi assegnati alla propria pianificazione.

Pare opportuno sottolineare, in relazione al tema della prevista minor profondità di scavo introdotta dalla Variante PAE, che tale elemento in ogni caso non inficia la potenzialità estrattiva dei Poli in relazione ai quantitativi assegnati dal PIAE. Nel merito del tema delle profondità di scavo, in relazione ad entrambi i Poli n. 10 e n. 11, le schede monografiche di PIAE prevedono una profondità massima di scavo pari a -15 m. dal piano campagna, la quale deve essere definita in dettaglio in esito di successivi approfondimenti d'ordine idrogeologico nelle singole aree d'intervento. Alla luce dello studio idrogeologico redatto per la Variante PAE, ed in particolare in esito dell'analisi dei dati di soggiacenza della falda rilevati negli anni 2009 - 2010 (3 campagne di misura), il Piano comunale ha ritenuto necessario limitare le profondità di scavo massime all'interno dei poli a -10 m da p.c. in considerazione della sensibile diminuzione della soggiacenza della falda. Tale trend di diminuzione risulta peraltro coerente con i dati riportati da ARPA sia nel *"Report sulle acque superficiali e sotterranee della provincia di Modena. Anni 2007-2008"*, che segnalano un *"marcato innalzamento della falda"* (*"Variazione piezometria anno 2008"*) anche in territorio del Comune di Savignano, sia nel *"Report acque sotterranee anno 2009"*, che segnala per l'area interessata dalle previsioni della Variante PAE un dato medio della soggiacenza della falda (tra -10 e -15 m.). I dati d'analisi disponibili, esaminati in sede di elaborazione della Variante Generale al PIAE (risalenti al 2002-2004) evidenziavano per l'area in esame una soggiacenza della falda dell'ordine dei 20 m. o poco più, fatto per cui furono previste profondità massime di -15 m. da piano campagna. I recenti dati disponibili che evidenziano il marcato innalzamento della falda nell'area in argomento, rendono plausibile la prevista diminuzione di scavo a -10 m., previsione coerente anche per ottemperare alla prescrizione di cui all'Art. 20, comma 1 lett. d) delle Norme del PIAE, che stabilisce che *"il PAE deve definire la profondità massima di escavazione ammessa nelle singole aree"*, attenendosi alla prescrizione secondo cui *"gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di almeno 1.50 m. al di sopra del livello della falda"*.

Di seguito si riportano in ordine progressivo gli Articoli delle Norme della Variante Generale al PAE (d'ora in poi denominata semplicemente "PAE") per i quali si esprimono *riserve, suggerimenti di scrittura* o segnalazioni di *rettifica di errori materiali*.

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

### **"RISERVA" n. 1**

#### **Art. 1 – comma 6 "POLO ESTRATTIVO"**

Al comma 6, si riporta che *"Il PAE recepisce dal PIAE la perimetrazione massima e la quantità massima di materiale estraibile nell'arco di tempo della programmazione decennale, definendo, sulla base dei risultati emersi dal rapporto ambientale di VAS, i quantitativi*



*estrattivi e le perimetrazioni per ogni Polo”. A tale proposito, si pone in rilievo come la norma recepisce la disciplina prevista in PIAE (Art. 16 “Poli estrattivi” “D”), laddove si enuncia che “Il PAE recepisce dal PIAE la perimetrazione massima e la quantità massima di materiale estraibile nell’arco di tempo della programmazione decennale”, norma che di fatto non viene applicata nell’elaborazione del piano adottato (“...definendo, sulla base dei risultati emersi dal rapporto ambientale di VAS, i quantitativi estrattivi e le perimetrazioni per ogni Polo”).*

### **“RISERVA” n. 2**

#### **Art. 1 – comma 13 “DESTINAZIONE D’USO FINALE”**

Occorre inserire nella definizione riportata nel comma, la precisazione che la destinazione d’uso delle aree oggetto di attività estrattiva viene definita dal PAE in coerenza con le specifiche indicazioni previste in PIAE. In particolare, con riferimento all’ “*Accordo ex art. 24 della L.R. 07/2004*”, si deve rettificare che **a questo non compete la “definizione”** della destinazione d’uso finale delle aree estrattive, che è compito proprio del PAE in coerenza con le indicazioni del PTCP, del PIAE e del PRG vigente, bensì l’eventuale specificazione di dettagli attuativi, ai sensi delle disposizioni di cui all’ Art. 4, comma 4 delle Norme del PIAE.

Si evidenzia altresì **l’imprecisa elencazione delle tipologie previste per il recupero finale delle aree estrattive** che talora risultano non conformi alle tipologie previste in PIAE. E’ il caso del recupero delle aree ad uso “*infrastrutturale*” che non risulta ammesso in PIAE, in quanto, ad esempio, l’opzione di recupero prevista per i Poli n. 10 e n. 11, a “*Zona destinata ad uso ricreativo sportivo*” comprende opere che rientrano tra la “*Attrezzature e spazi collettivi*” ai sensi dell’art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i, e non tra le “*infrastrutture*”. Si pone in rilievo che anche nell’elenco delle singole tipologie di destinazione d’uso finale indicate al successivo Art. 11, comma 12 non risultano indicate opere di carattere infrastrutturale. Si ritiene pertanto debbano essere indicate espressamente le sole tipologie di recupero previste in PIAE, nonché quelle previste nel PAE vigente per le cave non ricomprese nei Poli n. 10 e n. 11 e l’AEC “Frantoio MEG”, non specificamente disciplinate dalla Variante generale PIAE stessa.

#### **Art. 2 –“ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAE”**

##### **1- “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

**Si propone** di esplicitare in elenco tutti gli elaborati di piano, nello stile riportato in PIAE (Art. 2), ai fini di una completa indicazione nel merito degli elaborati costituenti il PAE.



## **Art. 3 –“ PAE: OGGETTO, INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA’ (D)”**

### **“RISERVA” n. 3**

#### **Art. 3 – comma 6, lett. d)**

Tra gli indirizzi strategici definiti dal PIAE, **occorre recepire** il contenuto riportato all’ Art. 3, comma 6 lett. d) delle Norme del PIAE, laddove viene stabilito che “.... *la Provincia fissa l’obiettivo di destinare ad uso naturalistico almeno il 50% delle aree estrattive di pianura, la cui individuazione è demandata agli strumenti attuativi di competenza comunale. In coerenza con le azioni predisposte dall’Amministrazione Provinciale per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, almeno il 40% delle aree da destinare a uso naturalistico deve prevedere la realizzazione di boschi*”. Risulta inoltre necessario adeguare conseguentemente i contenuti specifici delle schede monografiche delle aree estrattive ed ogni altra disposizione che tratti tale tema.

### **“RISERVA” n. 4**

#### **Art. 3 – comma 7, lett. b)**

#### **Art. 16, comma 10**

L’Art, 3, comma 7, lett. b) delle Norme del PAE stabilisce che il piano, tra gli obiettivi generali, deve “*Perseguire la sostenibilità ambientale attraverso una puntuale considerazione delle criticità ambientali e prevedendo, quale ulteriore iniziativa, che gli interventi di compensazione e di valorizzazione del territorio legati alla demolizione di impianti siti in aree considerate non idonee ai sensi del PTPR-PTCP, siano presupposti attuativi degli interventi estrattivi.*” Analogamente l’Art. 16, comma 10 stabilisce che “*il PAE, dovendo individuare specifiche azioni di tutela, qualificazione e valorizzazione ambientali, prevede che le quantità indicate in Colonna 2 possono essere autorizzate, solo in quanto in sede di Accordo ai sensi dell’art. 24 LR 7/2004 venga prevista la demolizione di impianti siti in ambito perifluviale e nel rispetto dei quantitativi indicati per ciascun impianto considerato all’art. 15(1) delle presenti NTA*”.

Al proposito, si fa presente che individuare quali unici presupposti delle previsioni estrattive del PAE gli interventi di compensazione e di valorizzazione del territorio connessi alla demolizione di impianti può risultare non equilibrato. Si fa presente al proposito che l’individuazione dei volumi da pianificare è da connettere primariamente ad una valutazione del fabbisogno. Il perseguimento del fabbisogno attraverso l’attività estrattiva può avere tra i presupposti attuativi la realizzazione di opere di compensazione e di valorizzazione del territorio di natura ambientale, di diverse tipologie.



## **Art. 4 –“ PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE: GENERALITA’ (D)”**

### **2 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 4 – comma 12**

Si pone in rilievo che, a norma dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., non compete al Sindaco la stipula della Convenzione estrattiva, redatta ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/1991 e s.m.i., bensì al Dirigente responsabile.

### **3 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 4 – comma 13**

Si suggerisce di valutare, ai fini di un’opportuna semplificazione amministrativa, l’effettiva necessità di approvare una “Convenzione tipo”, in considerazione che la Giunta Regionale con Delibera n. 70/1992 ha già provveduto ad approvare lo “*schema di convenzione tipo per l’esercizio di attività estrattive*” e che l’art. 12, comma 1 della L.R. 17/1991 stabilisce semplicemente che la convenzione è “*predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale*”. In ogni caso si pone in rilievo che l’approvazione di una “Convenzione tipo” non compete alla Giunta comunale, bensì al Consiglio comunale in qualità di organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

## **Art. 5 –“REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PAE (D)”**

### **“RISERVA” n. 5**

#### **Art. 5 – comma 3**

L’Art. 5, comma 3 delle Norme del PAE, recependo correttamente quanto definito dal PIAE, riporta che “...*il PAE deve adeguarsi tempestivamente alle modifiche introdotte al PIAE, ai sensi dell’art. 9 della LR 17/1991, fatto salvo il potere dei Comuni di introdurre modifiche ai PAE in conformità e nei limiti di quanto previsto agli art. 18 e 19 delle norme di PIAE (modifiche delle quantità e dei perimetri)*”. Di fatto si pone in rilievo come tali Direttive del PIAE non trovino applicazione nel piano adottato.

### **“RISERVA” n. 6**

#### **Art. 5 – comma 4**

La norma riprende la disciplina disposta all’Art. 5, comma 9 delle norme del PIAE, che pone vincoli ai volumi autorizzabili, in riferimento alla potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento alla pianificazione comunale con la Variante generale PIAE 2009. Alle lett.



a) e lett. b) del medesimo comma 9, vengono indicati i seguenti casi per i quali non trova applicazione:

*“a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività in relazione all’approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sulla stima del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;*

*b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004.”*

Al proposito, si fa presente che la quasi totalità dei quantitativi assegnati dal PIAE in ampliamento alla pianificazione del Comune di Savignano sono connessi “*ad interventi di recupero ambientale*”, per i quali vale la deroga alla limitazione, come disposto all’Art. 5, comma 9, lett. b) delle Norme del PIAE. Tali quantitativi connessi ad *interventi di recupero ambientale*, possono pertanto non essere assoggettati alla citata limitazione in quanto devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004. Si ritiene debba essere modificata la norma dell’art. 5, comma 4, introducendo la deroga prevista ai sensi del citato Art. 5, comma 9 lett. b) delle Norme del PIAE.

#### **4 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

##### **Art. 5 – comma 5, lett. e)**

Si ritiene che le “*eventuali proposte*” di cui non si fa alcuna specifica all’Art. 5, comma 5, lett. e) delle Norme PAE, debbano essere esplicitate per una opportuna comprensione circa i contenuti cui il Comune intende debbano attenere.

##### **“RISERVA” n. 7**

##### **Art. 5 – comma 6, lett. a)**

##### **Art. 13(6), comma 10**

Alla lett. a) del comma 5 dell’Art. 5, si dispone che il Comune “*rende accessibili tramite il sito Web del Comune le relazioni annuali sullo stato dei lavori*”. Non essendo tale adempimento conseguente ad un compito istituzionale del Comune, e in ogni caso non previsto tra gli adempimenti di cui all’Art. 31 delle Norme del PIAE in materia di *Monitoraggio dell’attività amministrativa*, si pone in rilievo al proposito che la pubblicazione e la diffusione dei dati personali contenuti nelle *Relazioni annuali sullo stato dei lavori* presentate dalla Ditte autorizzate, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

I medesimi rilievi si avanzano nel merito della stessa disposizione richiamata all’Art.



13(6), comma 10.

### **“RISERVA” n. 8**

#### **Art. 5 – comma 7**

All’Art 5 comma 7 è riportato che *“i lavori e le azioni proposte dall’Osservatorio possono indurre gli enti di controllo, istituzionalmente preposti, a predisporre provvedimenti attuativi che dovranno essere efficaci, efficienti, attuabili e responsabilizzanti sulla base delle relazioni annuali sullo stato dei lavori.”*

In relazione a tale disposizione, si pone in rilievo la necessità di una più chiara scrittura in quanto non risulta comprensibile intendere a quali *“provvedimenti attuativi”* ci si riferisca, e a quale merito essi debbano attenere, considerato peraltro che si richiamano le *Relazioni annuali sullo stato dei lavori*.

Al proposito, si pone in rilievo come in tema di controlli i relativi provvedimenti siano già definiti dalla vigente normativa che ne specifica le competenze e l’ambito di applicazione (DPR 128/1959, L.R. 17/1991, L. 241/1990, L. 689/1981 ecc.), e pertanto non debbono essere oggetto di specifica disciplina nel PAE.

### **Art. 6 –“VALIDITA’ E MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PAE COMUNALE (P)”**

### **“RISERVA” n. 9**

#### **Art. 6 – comma 4**

L’Art. 6, comma 4 delle Norme del PAE stabilisce che *“Il PAE o lo strumento urbanistico generale (PRG/PSC/POC) possono assentire altri usi purché transitori o temporanei ed autorizzabili nel periodo che precede l’attività estrattiva...”*. Considerato che il PAE riprende testualmente la norma di cui all’Art. 6, comma 4 del PIAE, si ritiene opportuno modificare il testo adeguandolo al proprio livello di applicazione normativa, stabilendo che il PAE **“consente”** usi temporanei, eliminando pertanto la formulazione ipotetica e non affermativa.



## **ART. 7 – RAPPORTI TRA PAE E STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (D)**

### **“RISERVA” n. 10**

#### **Art. 7 – comma 2**

Si ritiene necessario adeguare la scrittura dell’Art. 7, comma 2, assumendo la corrispondente dell’Art. 9, comma 7 delle Norme del PIAE (Direttiva) che attribuisce al **Comune** (ossia ai Piani urbanistici generali) e non al **PAE** la definizione degli usi post cava che possano produrre un definitivo mutamento dell’assetto del territorio, in coerenza con le specifiche indicazioni del PIAE (Art. 14, comma 10). Per le medesime ragioni si richiede di apportare le stesse modifiche all’Art. 10, comma 5 delle Norme di PAE.

#### **1- “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 7 – comma 6**

Il riferimento corretto delle Norme di PIAE in cui si disciplina la fase del collaudo è l’Art. 9, comma 10 e non l’Art. 7, citato nella norma del PAE.

## **ART.9 PAE: VALIDITA’, EFFICACIA ED ESAURIMENTO DELL’EFFICACIA (D)**

#### **2 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 9 – comma 2**

Si segnala di rettificare un errore materiale, laddove si fa riferimento al PIAE invece che al PAE.

## **ART.10 PAE E PIANI SOVRAORDINATI (PIAE, PTPR, PTCP) (D)**

#### **3 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 10 – comma 4**

Si segnala di rettificare la dicitura del PIAE, laddove si definisce che tale strumento è “*variante specifica di settore*”, in quanto tale strumento è da definirsi Piano settoriale (e non



variante) ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i.

### **“RISERVA” n. 11**

#### **Art. 10 – comma 5**

L'Art. 10, comma 5 delle Norme del PAE stabilisce che *“Compete al Comune col PAE la definizione dell'uso post cava dei suoli in conformità al PTCP e previa attenta valutazione degli impatti ambientali (D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni). E' altresì necessario procedere alla modifica del PAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale”*. Per quanto attiene il primo periodo, si rimanda alla riserva n. 10 espressa nel merito dell'Art. 7, comma 2.

La disposizione secondo cui *“E' altresì necessario procedere alla modifica del PAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale”*, non risulta di chiara comprensione, considerato che il PAE deve risultare adeguato alle disposizioni del PIAE vigente. Occorre pertanto meglio formulare tale scrittura.

### **“RISERVA” n. 12**

#### **Art. 10 – comma 6**

Si da atto che il PAE introduce profonde modifiche alle previsioni del PIAE e, come tale, non è corretto riportare che *“Il PAE recepisce i Poli e gli Ambiti Estrattivi Comunali Perimetrati individuati dal PIAE”*; inoltre, nel merito delle previsioni relative agli Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati (AEC), si pone in rilievo che all'Art. 60 delle relative Norme di PAE viene esplicitato che *“il PAE non recepisce i quantitativi assegnati all'AEC”*, mentre agli artt. 58 e 59 (relativi ai Poli n. 10 e n. 11) vengono ridotti i volumi assegnati dal PIAE, richiedendone contestualmente lo stralcio.

### **“RISERVA” n. 13**

#### **Art. 10 – comma 11**

Tale comma stabilisce che *“Il PAE, sulla base della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condotta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero del Rapporto Ambientale di VAS, può proporre modifiche sostanziali o non sostanziali ai perimetri ed ai quantitativi assegnati a ciascun Polo ed Ambito Estrattivo Comunale Perimetrato al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi sulle aree circostanti, nel rispetto del limite prescrittivo massimo previsto dal PIAE e nelle fattispecie direttive definite negli Art. 18 e Art. 19 del PIAE”*.

Si pone in rilievo come la scrittura di tale comma risulti pleonastica, in quanto il PAE informa se stesso al riguardo delle particolari modalità definite per proporre modifiche sostanziali o non sostanziali ai perimetri ed ai quantitativi assegnati a ciascun Polo ed Ambito Estrattivo Comunale Perimetrato. In ogni caso **si pone inoltre in rilievo un'incongruenza, laddove si**



**stabilisce che “Il PAE ..... può proporre modifiche sostanziali ..... ai perimetri ed ai quantitativi assegnati .... nel rispetto del limite prescrittivo massimo previsto dal PIAE e nelle fattispecie direttive definite negli Art. 18 e Art. 19 del PIAE”.**

Tale disposizione risulta evidentemente contraddittoria, in quanto gli Artt. 18 e 19 del PIAE ammettono che il PAE possa apportare, senza necessità di modificare il PIAE (Art. 18, comma 6 e Art. 19 comma 4), esclusivamente modifiche “marginali” ai perimetri (Art. 18, commi 3 e 5) e “non sostanziali” ai volumi (Art. 19, commi 2 e 5). Le Norme del PIAE citano testualmente:

***ART. 18. PIAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D)***

.....

*3. Il PAE può apportare modifiche ai perimetri dei poli e degli AEC nei seguenti casi:*

*a) per rettificare i perimetri indicati nel PIAE, qualora tale rettifica si renda necessaria per eliminare errori materiali;*

*b) per rettificare i confini indicati nel PIAE per assicurare una più efficiente gestione della cava o per ridurre gli impatti negativi sulle vicine aree residenziali o in relazione ad altre strutture esistenti;*

*c) per assicurare, in sede di definizione del progetto di recupero, il coordinamento dell'area di cava con quella interessata dalla realizzazione di interventi di valorizzazione di elementi ambientali o da altri strumenti attuativi di strumenti urbanistici o programmi di settore;*

*4. Le modifiche di cui al precedente comma non necessitano di variante al PIAE, ma devono essere recepite mediante varianti al PAE qualora abbiano carattere marginale rispetto al perimetro definito dal PIAE medesimo.*

*5. (P) Sono considerate marginali le variazioni dei perimetri contenute entro il limite del 5% della superficie assegnata dal PIAE e comunque nel massimo di 50.000,00 mq.*

***ART. 19. PIAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D)***

.....

*3. In sede di adozione del PAE o con successiva variante, è data facoltà di proporre, motivatamente sulla base di analisi puntuali, la redistribuzione di volumi di inerti all'interno delle aree estrattive (Poli, AEC). Tali modifiche alla previsioni del PIAE non possono:*

*a. modificare il volume di inerti assegnato complessivamente dal PIAE al Comune;*

*b. aumentare il numero complessivo di Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati e non perimetrati assegnati dal PIAE;*



*c. modificare i perimetri dei poli e ambiti individuati dal PIAE salvo quanto previsto all'art. 18.*

4. *Il PAE può motivatamente introdurre modifiche alle quantità assegnate per ciascun polo o AEC senza necessità di modificare il PIAE solamente per le modifiche non sostanziali, fermo restando il limite quantitativo massimo dato al PAE medesimo.*
5. *(P) E' modifica non sostanziale alle quantità assegnate lo scostamento, valutato in relazione alle previsioni originarie del presente PIAE, qualora sia conforme ai seguenti parametri:*
  - a) *modifica alle previsioni di polo o AEC entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati dal PIAE per i singoli Poli e gli AEC;*
  - b) *per gli AEC la modifica comunque non può determinare il superamento del limite dei 500.000 m3 di materiale autorizzabile;*
  - c) *per i poli l'aumento deve comunque rimanere entro i 500.000 m3 di materiale autorizzabile;*
  - d) *le modifiche quantitative non devono trasformare un ambito in un polo, conformandosi a quanto stabilito dalla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992.*

## **ART.11 OGGETTO E NATURA DELLA SISTEMAZIONE FINALE (D)**

### **"RISERVA" n. 14**

#### **Art. 11 – comma 3**

All'Art. 11, comma 3 delle Norme del PAE, si stabilisce che "*Il Comune specifica, su tale base (ossia le schede monografiche del PIAE richiamate al precedente comma 2), gli usi post cava attraverso le schede monografiche di PAE e la cartografia allegata al piano*".

Si pone in rilievo al proposito che la norma enunciata riprende correttamente quanto disposto dalle Norme del PIAE (Art. 11, comma 2) ma che di fatto questa sia disattesa, in quanto il PAE introduce tipologie di recupero non previste dal PIAE.



## **ART.12 - CRITERI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO (D)**

### **5 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

#### **Art. 12 – commi 1, 2, 3 e 4**

Si suggerisce, per coerenza con l'Art. 11, comma 7 delle Norme di PAE, l'Art. 13 della L.R. 17/1991 e i corrispondenti Articoli del PIAE (Artt. 8, 9, 12, 14, 28), di utilizzare il termine "Progetto di sistemazione" e non "Piano di sistemazione". Si pone in rilievo inoltre di modificare tale dizione ove compaia in altri articoli all'interno del corpo delle Norme.

### **"RISERVA" n. 15**

#### **Art. 12 – comma 3, lett. a)**

Occorre integrare la scrittura del comma indicato con la Direttiva di cui all'Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE, la quale stabilisce che nell'attuare azioni per migliorare dal punto di vista ambientale l'area oggetto di escavazione, occorre "prevedere che almeno il 50% delle superfici delle aree destinate ad attività estrattiva di pianura vengano destinate a ripristino naturalistico e di questa parte almeno il 40% a bosco".

### **4 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 12 – comma 4**

Si segnala all'interno del comma l'errato riferimento all'Art. 35 delle Norme del PAE ("Rocce contenenti amianto e pietre verdi"), mentre il riferimento corretto dovrebbe essere l'Art. 43 delle medesime ("Pendenza delle scarpate di scavo").

### **"RISERVA" n. 16**

#### **Art. 12 – comma 9**

Nel comma 9 vengono indicate le "Direttive" cui attenersi in caso di destinazione d'uso finale naturalistica. Occorre pertanto, coerentemente con le riserve n. 3 e n. 15 espresse rispettivamente in riferimento all'Art. 3, comma 6, lett. d) e all'Art. 12, comma 3, lett. a), inserire la disposizione di cui all'Art. 12, comma 5, lett. a) delle Norme del PIAE che stabilisce di "prevedere che almeno il 50% delle superfici delle aree destinate ad attività estrattiva di pianura vengano destinate a ripristino naturalistico e di questa parte almeno il 40% a bosco".



## **5 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

### **Art. 12 comma 9**

Si segnalano inoltre i seguenti **errori materiali** in relazione al comma 9:

- 1) necessità di rivedere l'ordine della partizione in quanto risulta non corretta (in particolare lett. d, lett. e) che dipendono dalla lett. c);
- 2) Alla lett. g) si riporta che *"Le fasi di recupero andranno realizzate con i medesimi criteri del punto a del presente articolo. Le specie consigliate sono riportate in allegato."*

Al proposito, si segnala la non chiarezza del riferimento al *"punto a del presente articolo"* (di quale comma?), e che in *"allegato"* non sono effettivamente riportate le indicazioni alle *"specie consigliate"*

## **6 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

### **Art. 12 – comma 10, lett. a), lett. b)**

Nel comma 10, si enunciano disposizioni nel merito della costituzione del suolo ai fini del recupero agricolo sia alla lett. a) che alla lett. b), peraltro contenenti informazioni non omogenee; si suggerisce di riassumere la disposizione in un'unica lettera, ai fini di una miglior comprensione della norma.

## **"RISERVA" n. 17**

### **Art. 12, comma 10, lett. d)**

L'Art. 12, comma 10, lett. d) delle Norme del PAE stabilisce che *"Nelle aree in cui è prevista una destinazione d'uso finale "agricola" (o "agricola di tutela"), l'attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti direttive:*

.....

**d. È vietato lo spandimento agronomico di liquami:"**

Al proposito si osserva che le Norme di riferimento alla vigente *"Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione"* approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 40 del 12/03/2008, non individua le *"le cave esaurite, ripristinate a piano campagna o a quota inferiore al piano campagna"* per le quali è prevista la destinazione ad uso agricolo, come aree di divieto assoluto all'utilizzo dei liquami e dei fanghi di depurazione, bensì come *"Zone di attenzione"* per le quali valgono specifiche limitazioni. Si ritiene pertanto che la norma citata debba essere rivalutata, tenendo in considerazione la disciplina di riferimento della citata *"Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione"*



### **“RISERVA” n. 18**

#### **Art. 12 – comma 12**

Si evidenzia che non risulta comprensibile come aree a destinazione d’uso finale “*ricreativo*” siano oggetto delle medesime disposizioni definite per le destinazioni d’uso a “*recupero agricolo*”, laddove vengono pertanto assegnate le prescrizioni di natura colturale/agronomica ecc. “di cui al precedente comma 10”, e considerato che le destinazioni ad uso “*ricreativo*” attengono il tema delle “*Attrezzature e spazi collettivi*” ai sensi dell’Art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Si ritiene debba pertanto occorrere correggere la scrittura della norma alla luce di tali considerazioni.

### **ART. 13(1) “PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: GENERALITA’ (P)”**

#### **7 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 13(1) – comma 2**

L’Art. 13(1), comma 2 delle Norme del PAE, dispone che il PAE “...*deve assicurare la tutela dall’inquinamento delle falde*”. Al proposito si suggerisce di precisare che il PAE “assicura” la tutela dall’inquinamento delle falde e dare inoltre indicazione degli articoli in cui tale tema viene trattato e disciplinato.

### **“RISERVA” n. 19**

#### **Art. 13(1) – comma 4**

Nella scrittura del comma occorre stralciare la dicitura “*in conformità al PTCP vigente e a quello adottato nel 2008*”, sostituendola con la dicitura “*in conformità al PTCP vigente*”. Nell’ultima riga del comma 4, **occorre sostituire** la dicitura “*prima dell’adozione del PIAE 2008*”, con la dicitura “*prima dell’approvazione del PIAE*”, per conformarsi alla Prescrizione riportata all’Art. 13, comma 1 delle Norme del PIAE.

### **“RISERVA” n. 20**

#### **Art. 13(1) – comma 6**

Considerato che l’espletamento della procedura di *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., richiamata in tale comma, compete alla Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. 9/2008, risulta corretto sostituire tale riferimento con la dicitura “*Rapporto ambientale*”.



#### **8 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

##### **Art. 13(1) – comma 7**

L'Art. 13, comma 7 delle Norme del PAE, dispone che *"Il PAE, ... [omissis]...., deve prevedere l'inserimento dell'obbligo per il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di attuare un piano di monitoraggio ambientale e di trasmissione dei dati relativi alla rete di monitoraggio."* Al proposito si suggerisce di migliorare la formulazione della disposizione, che risulta pleonastica, esplicitando direttamente la norma secondo cui "il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve attuare un piano di monitoraggio ambientale e di trasmissione dei dati relativi alla rete di monitoraggio", e dando inoltre indicazione degli articoli in cui tale tema viene trattato e disciplinato.

#### **6 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(1) – comma 10**

Con riferimento al comma 10 dell'Art. 13 delle Norme del PAE, si segnala la necessità di rettificare un errore di scrittura mutuato dalla mera copiatura della corrispondente norma del PIAE (Art. 13, comma 6), laddove si fa riferimento *"al precedente comma"*, sostituendo tale dizione con *"al comma 7"*.

#### **7 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(1) – comma 14, lett. a)**

Si segnala la necessità **di modificare la partizione della lettera a)** di cui al comma 14, che in realtà **deve divenire un nuovo comma** (di riferimento per le lettere successive). Nell'attuale partizione si determina infatti un errore di comprensione in relazione al comma 14, in quanto le disposizioni di cui alle attuali lettere da a) a g) relative al Piano di monitoraggio Ambientale risultano erroneamente riferite alle sole *Aree Impianti di Trasformazione inerti*.

#### **8 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(1) – comma 15**

Le disposizioni di cui al comma 15 dell'Art. 13 delle Norme del PAE, sono già esattamente indicate al precedente comma 12, e pertanto possono essere stralciate in quanto costituiscono una ripetizione.

### **ART. 13(2) MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE (P)**

Si premette che in tema di monitoraggio delle acque sotterranee sarà cura del Comune di Savignano sul Panaro di valutare attentamente le prescrizioni specifiche impartite da ARPA – Sezione provinciale di Modena col parere prot. n. PGMO/2012/0000431 del 11/01/2012, ai fini delle opportune integrazioni alle Norme del PAE.



## **9 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

### **Art. 13(2)**

Si segnala l'errore di partizione dell'Art. 13(2) delle Norme del PAE, la cui partizione inizia col comma 5, anziché col comma 1. Si segnala inoltre di rivedere la partizione delle lettere d), e), f) in quanto sono in realtà partizioni della lettera c) inerente la frequenza di monitoraggio.

## **9 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

### **Art. 13(2) – comma 1, lett. a) (erroneamente segnalato come "5" nelle Norme del PAE)**

Al comma 1, lett. a) delle Norme del PAE, si riporta la seguente disposizione:

*"Nelle aree di cava dovrà essere realizzata una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee, progettata sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico, e corredato da un **programma di monitoraggio** (ovvero **piano di monitoraggio** da concordare e sottoporre a parere di ARPA)".*

Al fine di non ingenerare possibili incomprensioni circa l'esistenza di due tipologie di strumenti, dato atto che il citato **programma di monitoraggio** di fatto è utilizzato come sinonimo del **piano di monitoraggio** di cui al precedente Art. 13(1), si suggerisce di stralciare la dizione **programma di monitoraggio** utilizzando la sola dizione **piano di monitoraggio**, che peraltro è l'unica utilizzata nelle Norme del PIAE (Art. 13).

## **10 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

### **Art. 13(2), commi 3, 4, 5, 6, 7**

### **Art. 13(3), comma 2, lett. c)**

Nel merito del monitoraggio delle acque sotterranee (e superficiali), si segnala di valutare l'opportunità di definire già in sede di PAE, che è strumento di pianificazione generale, prescrizioni tecniche di grande dettaglio (attinenti caratteristiche dei piezometri, metodologia di campionamento, analisi e caratterizzazione delle acque), considerato che compete alla fase attuativa la definizione puntuale delle prescrizioni specifiche; ciò anche in considerazione che ARPA, in qualità di Autorità competente, ha il compito di validare il piano di monitoraggio e, in quella sede, disporre caso per caso di specifiche prescrizioni tecniche anche sulla base degli studi idrogeologici di dettaglio resi disponibili nella fase attuativa.

## **10 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

### **Art. 13(2), comma 3, lett. e)**

Si suggerisce di stralciare le disposizioni di cui alla lett. e) dell'Art. 13(2), comma 3 ("Coppie di piezometri di valle") delle Norme del PAE, in quanto già riportate al comma 5 ("Tutti i



piezometri”), lett. a) dello stesso articolo, che stabilisce prescrizioni generali, valide per tutti i piezometri.

#### 11 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”

##### Art. 13(2), comma 5, lett. f)

E’ necessario fare riferimento alla “*Relazione annuale di monitoraggio*” (che è il documento richiamato all’Art. 13(6), comma 3), anziché al “*Rapporto annuale*” il quale, a norma dell’Art. 13(6), comma 10, risulta altro documento predisposto a cura del Comune.

### ART. 13(5) MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI (P)

#### 11 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”

##### Art. 13(5), comma 3

L’Art. 13(5), comma 3 delle Norme del PAE, stabilisce che “*Il Presente PAE riporta in Allegato un documento inerente le linee guida per il monitoraggio delle aree di lavorazione inerti, qualunque sia la loro collocazione*”. Si suggerisce di esplicitare che l’Allegato è allocato nelle Norme del PAE.

Al proposito del citato Allegato alle Norme, si pone in rilievo come tutte le norme riportate nel paragrafo intitolato “INDICAZIONI DI MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI” siano riprese testualmente dall’Art. 13(5) commi 1, 4, 6-17. Pertanto risulta improprio il riferimento delle Norme all’Allegato che riporta identica disciplina. Si valuti l’opportunità di stralciare dall’Allegato tale paragrafo sopra richiamato o, in alternativa, stralciare dall’Art. 13(5) la disciplinata già riportata nell’Allegato, al fine di evitare inutili ripetizioni.

#### “RISERVA” n. 21

##### Art. 13(5), comma 4

L’Art. 13(5), comma 4, stabilisce che “*Durante l’attività degli impianti e per congruo periodo dall’eventuale chiusura dovrà essere garantita l’attuazione da parte dei proprietari di un Piano di Monitoraggio Ambientale delle componenti acque sotterranee, acque superficiali e di scarico, rumore, polveri*”.

Al proposito si fa presente che risulta improprio stabilire in norma un adempimento da attuare sino ad un termine indefinito (“...e per congruo periodo dall’eventuale chiusura” [degli impianti] ). In ogni caso, nell’ambito di applicazione del PAE, si ritiene che il riferimento



corretto quale termine sino al quale prevedere l'esecuzione dei monitoraggi sia **il collaudo finale dell'area estrattiva su cui insiste l'impianto, disciplinata ai sensi del PAE stesso.**

#### **12 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(5), comma 12**

All'Art. 13(5), comma 12 si stabilisce che *"Come disposto dal Allegato 1.4 del PTCP è comunque obbligatoria l'installazione di contatori volumetrici per tutti gli emungimenti da falda, anche se solo finalizzati all'uso igienico-sanitario o umidificazione piste o altro scopo non-produttivo"*. Si segnala la necessità di rettificare un errore materiale laddove si fa riferimento all'Allegato 1.4 delle Norme del PTCP, mentre il riferimento corretto è l'Allegato 1.8 ("Misure per il risparmio idrico", punto b.2.2.).

#### **13 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(5), comma 13**

Si fa presente un errore materiale nella partizione dell'Articolo da correggere, laddove il comma 13 è riportato due volte.

#### **14 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(5), comma 15**

Si segnala di aggiornare il riferimento al DPCM 28-03-1983 che risulta abrogato dall'Art. 21 comma 1 del D.Lgs. 155/2010 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*.

#### **15 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 13(5), comma 17**

All'interno dell'Art.13(5), comma 17 riguardante norme di tutela inerenti la rumorosità di automezzi e impianti di trattamento, occorre rettificare, in quanto errato, il riferimento all'Art. 17 del PTCP che riguarda gli *"Abitati da consolidare o da trasferire"*, riportando quello corretto.



## **ART. 13(6) RESPONSABILITA' DEL MONITORAGGIO E RAPPORTI ANNUALI (D)**

### **12 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

#### **Art. 13(6), commi 3, 5 e 6**

L'Art. 13(6), comma 3 delle Norme del PAE stabilisce che "*I privati sono tenuti a presentare al Comune una "Relazione Annuale di Monitoraggio Ambientale"....*" mentre al successivo comma 5 stabilisce che "*i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee....sono trasmessi dai privati entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed ARPA*".

Si suggerisce debba essere sostituito in entrambi i commi il termine generico di "*privati*" con la dizione più appropriata "*i titolari delle autorizzazioni*".

## **ART. 14 PAE ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE**

### **16 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 14, comma 5**

All'Art. 14, comma 5 delle Norme del PAE si segnala il riferimento erroneo al "*comma 10*" (che non esiste nemmeno all'interno dell'articolo), mentre quello corretto dovrebbe essere il comma 3 del medesimo Art. 14.

## **ART. 15(1) LA DEMOLIZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D)**

### **17 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 15(1), comma 6**

L'Art. 15(1), comma 6 delle Norme del PAE, stabilisce che il PAE medesimo "*dando attuazione al PIAE, indica le quantità di materiale vincolate al recupero ambientale e che possono pertanto essere utilizzate al fine di favorire la demolizione degli impianti per i quali non sussista un obbligo di eliminazione*".

Si segnala un errore materiale nel comma laddove si scrive "*....degli impianti per i quali non sussista un obbligo di eliminazione*", mentre la dizione corretta si ritiene debba essere "*....degli impianti per i quali sussista un obbligo di eliminazione*". Ciò, anche in coerenza con le successive disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.



## **“RISERVA” n. 22**

### **Art. 15(1), comma 14**

L’Art. 15(1), comma 14 delle Norme del PAE, facendo riferimento ai criteri per la definizione dei quantitativi da assegnare alla demolizioni di impianti di trasformazione di cui al precedente comma 13, ha precisato che questi *“hanno trovato nelle scelte dell’Amministrazione corrispondenze quantitative che derivano da politiche di maggiore valorizzazione gli impianti attivi, di impianti siti in terreni di proprietà, della demolizione di impianti che troveranno corrispondenza in quantitativi posti al di fuori delle aree di sedime e di precedenza a frantoi rispetto altri impianti. La tabella sottostante riassume le determinazioni effettuate applicando a ciascun impianto fattori correttivi **dal valore base massimo individuato dalla Provincia.**”*

Al proposito, laddove si cita il *“valore base massimo individuato dalla Provincia”*, si pone in rilievo, in relazione ai quantitativi connessi al trasferimento/demolizione dei frantoi, che i valori indicati dalla Provincia all’interno del *“documento guida prot. 21986 del 29/12/1994 del Settore difesa del suolo e Settore tutela dell’ambiente,* non sono da intendersi come valori *“massimi”*, bensì come valori indicativi di riferimento, stimati tali in considerazione della complessità e molteplicità dei parametri che concorrono a definire il costo da ammortizzare.

Compete al Comune affrontare una valutazione approfondita da condurre in sede di elaborazione del PAE, senza assumere tali valori dei volumi quali riferimenti prescrittivi.

### **13 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

Sempre in relazione a tale comma, si da atto che il PAE ha definito in apposita tabella in modo dettagliato i quantitativi dei volumi da attribuirsi alla demolizione dei singoli impianti.

Si suggerisce di indicare unicamente il rapporto tra i volumi affidati e lo stato degli impianti di trasformazioni oggetto di demolizione, più che indicare anche la titolarità degli stessi, demandandone alla fase degli Accordi, che definisce formalmente il rapporto tra pubblico e privato, l’indicazione specifica.

### **18 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 15(1), comma 16**

All’Art. 15(1), comma 16 delle Norme del PAE, si fa erroneo riferimento all’Art. 13 delle Norme del PIAE, mentre il corretto riferimento risulta essere l’Art. 15.



### **“RISERVA” n. 23**

#### **Art. 15(1), comma 18**

L’Art. 15(1), comma 18 delle Norme del PAE stabilisce che *“Le quantità vincolate dal presente PAE non sono disponibili per le demolizioni che sono previste da accordi perfezionatisi con stipula di convenzioni sottoscritte **prima dell’entrata in vigore del PIAE**”*.

Al proposito si pone in rilievo che tale disposizione non risulta coerente con la corrispondente Norma del PIAE (Art. 15, comma 3, lett. a), la quale stabilisce nel merito che “conservano piena efficacia gli accordi già sottoscritti alla data di adozione o approvazione del presente PIAE ed aventi ad oggetto la demolizione o il trasferimento di impianti esistenti”. **Ne consegue che tale norma del PAE non deriva dalle disposizione sovraordinata del PIAE, ma risulta introdotta ex novo dal PAE medesimo.**

## **ART 16 – POLI, AMBITI ESTRATTIVI ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI**

### **“RISERVA” n. 24**

#### **Art. 16, comma 2**

L’Art. 16, comma 2 delle Norme del PAE stabilisce che *“Il PAE, **recepisce e specifica** le indicazioni e le prescrizioni fornite dal PIAE, e **specifica i perimetri** nonché i quantitativi massimi estraibili ed autorizzabili all’interno dei quantitativi massimi definiti dal PIAE nelle aree di Polo ed Ambiti estrattivi avendo quale criterio metodologico di riferimento la compatibilità ambientale della aree, la funzionalità e la valorizzazione ambientale dell’intero polo o ambito estrattivo, valutate sulla base del rapporto ambientale di VAS del piano”*.

A tale proposito, si pone in rilievo come la norma recepisce la disciplina prevista in PIAE (Art. 21 “PAE FINALITA’ E OGGETTO” - “D”), laddove si enuncia che *“recepisce e specifica le indicazioni e le prescrizioni fornite dal PIAE, e specifica i perimetri nonché i quantitativi massimi estraibili”*, norma che di fatto non viene applicata nell’elaborazione del piano adottato che apporta modifiche “non marginali” ai perimetri (Polo n. 10), e “sostanziali” ai volumi, rispettivamente in riferimento agli Artt. 18 e 19 delle Norme del PIAE.

### **19 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 16, comma 4**

L’Art. 16, comma 4 delle Norme del PAE stabilisce che, *“Ai sensi dell’Art. 13 del PIAE, Il PAE si conforma al PIAE in relazione alla simbologia ivi contenuta e numerazione*



*progressiva dei Poli e denominazione Ambiti estrattivi*". Si segnala un errore materiale, in quanto il riferimento corretto alle Norme del PIAE è l'Art. 16, comma 3 e non l'Art. 13.

#### **20 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

##### **Art. 17, comma 2**

Si segnala la necessità di rettificare un errore materiale derivante dalla mera copiatura delle Norme del PIAE (Art. 17, comma 2), sostituendo il termine "PAE" con "Comune".

#### **ART 18 – PAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DEL PIAE (D)**

##### **"RISERVA" n. 25**

##### **Art. 18, commi da 1 a 7**

Si pone in rilievo, come peraltro già evidenziato in riferimento ad altri articoli, come l'Art. 18 "PAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DEL PIAE", riporta testualmente ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le corrispondenti Norme del PIAE (Art. 18), mentre al comma 7 dello stesso Art. 18 del PAE - in contrasto con le disposizioni enunciate ai commi precedenti recepiti integralmente dal PIAE - si dispone che *"il PAE .. [omissis]... propone varianti sostanziali (in riduzione) al perimetro pianificato dei poli estrattivi Tali variazioni sono da recepirsi attraverso variante del PIAE al momento della prevista verifica del PIAE (Art. 5 del PIAE) programmata al 3° anno dall'approvazione del PIAE" stesso.*"

**Al proposito, di seguito si riportano le disposizioni con valore di Direttiva di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 18 delle Norme del PIAE che così recitano:**

.....

*"3. Il PAE può apportare modifiche ai perimetri dei poli e degli AEC nei seguenti casi:*

*a) per rettificare i perimetri indicati nel PIAE, qualora tale rettifica si renda necessaria per eliminare errori materiali;*

*b) per rettificare i confini indicati nel PIAE per assicurare una più efficiente gestione della cava o per ridurre gli impatti negativi sulle vicine aree residenziali o in relazione ad altre strutture esistenti;*

*c) per assicurare, in sede di definizione del progetto di recupero, il coordinamento dell'area di cava con quella interessata dalla realizzazione di interventi di valorizzazione di elementi ambientali o da altri strumenti attuativi di strumenti urbanistici o programmi di settore;*

*4. Le modifiche di cui al precedente comma non necessitano di variante al PIAE, ma devono essere recepite mediante varianti al PAE qualora abbiano carattere marginale rispetto al perimetro definito dal PIAE medesimo.*



5. (P) Sono considerate marginali le variazioni dei perimetri contenute entro il limite del 5% della superficie assegnata dal PIAE e comunque nel massimo di 50.000,00 mq.”

## **ART 19 – PAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA’ DEL PIAE (D)**

### **“RISERVA” n. 26**

#### **Art. 19, commi da 1 a 5**

Si pone in rilievo, come già peraltro già evidenziato in riferimento ad altri articoli, come l’Art. 19 “PAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA’ DEL PIAE”, richiama testualmente ai commi 1, 2, 3, 4, le corrispondenti Norme del PIAE (Art. 19) riportando al comma 2 che “il PAE recepisce le previsioni quantitative del PIAE”, mentre al comma 5, in contrasto con tale affermazione, si evidenzia che “il PAE ha motivatamente introdotto modifiche (in riduzione) alle quantità assegnate”. Sempre in tale comma 5 si enuncia infatti che il PAE propone di apportare “varianti sostanziali (in riduzione) al volume pianificato assegnato ai poli estrattivi. Tale variazione è da recepirsi attraverso variante del PIAE al momento della prevista verifica del PIAE (Art. 5 del PIAE) programmata al 3° anno dall’approvazione del PIAE stesso.”.

**Al proposito, di seguito si riportano le disposizioni con valore di Direttiva di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 19 delle Norme del PIAE che così recitano:**

3. *In sede di adozione del PAE o con successiva variante, è data facoltà di proporre, motivatamente sulla base di analisi puntuali, la redistribuzione di volumi di inerti all’interno delle aree estrattive (Poli, AEC). Tali modifiche alla previsioni del PIAE non possono:*
  - a. *modificare il volume di inerti assegnato complessivamente dal PIAE al Comune;*
  - b. *aumentare il numero complessivo di Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati e non perimetrati assegnati dal PIAE;*
  - c. *modificare i perimetri dei poli e ambiti individuati dal PIAE salvo quanto previsto all’art. 18.*
4. *Il PAE può motivatamente introdurre modifiche alle quantità assegnate per ciascun polo o AEC senza necessità di modificare il PIAE solamente per le modifiche non sostanziali, fermo restando il limite quantitativo massimo dato al PAE medesimo.*
5. (P) *E’ modifica non sostanziale alle quantità assegnate lo scostamento, valutato in relazione alle previsioni originarie del presente PIAE, qualora sia conforme ai seguenti parametri:*



- a) *modifica alle previsioni di polo o AEC entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati dal PIAE per i singoli Poli e gli AEC;*
- b) *per gli AEC la modifica comunque non può determinare il superamento del limite dei 500.000 m3 di materiale autorizzabile;*
- c) *per i poli l'aumento deve comunque rimanere entro i 500.000 m3 di materiale autorizzabile;*
- d) *le modifiche quantitative non devono trasformare un ambito in un polo, conformandosi a quanto stabilito dalla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992.*

Nel merito delle modifiche **non “marginali” alle superfici** e delle modifiche **“sostanziali” dei volumi estrattivi assegnati ai Poli** apportate in sede di adozione del PAE rispetto alle previsioni assegnate dal PIAE, gli **Articoli 18 e 19** delle Norme del PAE stabiliscono che **“...Tali variazioni sono da recepirsi attraverso variante del PIAE al momento della prevista verifica del PIAE (Art. 5 del PIAE) programmata al 3° anno dall’approvazione del PIAE” stesso”**.

Al proposito si pone in rilievo che, ai sensi dell’Art. 22 della L.R 20/2000 per l’**approvazione di un piano di settore (PAE) che contiene proposte di modifica al piano sovraordinato (PIAE)** “si applica la disciplina prevista al Titolo II (nel caso di specie la procedura di cui all’Art. 34 “Procedimento di approvazione dei POC”, ndr) o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) *negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;*
- b) *vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;*
- c) *le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali debbono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse;*
- c bis) *l’ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni partecipa alla conferenza e all’accordo di pianificazione. Copia del piano adottato è trasmessa al medesimo ente il quale può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Sulle modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli atti di pianificazione settoriale di competenza regionale si esprime l’Assemblea legislativa;*
- c ter) *nel caso di modifiche ai piani provinciali proposte dal PSC, alla conferenza di pianificazione e all’accordo di pianificazione, ove stipulato, è invitata a partecipare anche la Regione.*



Il comma 5 dell' Art. 22 prevede inoltre che:

*L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge.*

## **ART.21 - PIANO DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO E AZIENDALE, PIANO DI DEMOLIZIONE IMPIANTI (P)**

### **14- "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

#### **Art. 21 – comma 4**

L'Art. 21, comma 4 stabilisce che *"I documenti in oggetto verranno valutati ed approvati dal sindaco, sentiti i pareri dell'U.T.C. e della Commissione Edilizia, entro 90 giorni dalla data di presentazione"*.

Si pone in rilievo che, a norma dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., compete al Dirigente responsabile e non al Sindaco la sottoscrizione degli atti richiamati nell'articolo.

## **ART. 22 - ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LR 07/2004 (P)**

### **"RISERVA" n. 27**

#### **Art. 22 – comma 1**

L'Art. 22, comma 1 delle Norme del PAE prescrive che *"l'Accordo ex art. 24 della LR 07/2004 è obbligatorio per tutti i Poli e gli Ambiti Estrattivi Comunali (sia perimetrati che non perimetrati). Ogni Accordo deve interessare aree non inferiori ad uno intero stralcio attuativo e deve collegarsi ai Piani di demolizione definiti all'Art. 21"*.

Stante la riduzione sostanziale dei volumi operata in sede di PAE, in relazione alla quale si rimanda alla precedente riserva n. 26, si pone in rilievo che tale disposizione prevede di fatto che tutti i volumi pianificati dal PAE autorizzabili siano esclusivamente connessi agli interventi di demolizione degli impianti. Al proposito si pone in rilievo come tale prescrizione **non sia coerente** col dato riportato nella Tabella in coda all'Art. 16, comma 1, laddove si indica nel Polo n. 10 un quantitativo di mc. 478.875 in Colonna 1, pertanto non connesso agli interventi di recupero ambientale (Colonna 2). Si deve pertanto provvedere a risolvere tale incongruenza all'interno delle Norme.



## **15 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

### **Art. 22 – comma 7**

L'Art. 22, comma 7 delle Norme del PAE stabilisce che è *“demandato eventualmente all'Accordo (ex art.24 LR 07/2004) la specificazione di taluni profili di carattere urbanistico; in tal caso l'Accordo, prima dell'approvazione, deve essere inviato ai soggetti interessati per l'acquisizione del parere (ARPA, Autorità di Bacino, USL ecc)”*.

Al proposito, si rileva che tale disposizione è sostanzialmente già espressa al precedente comma 3, fatto per cui risulta ridondante richiamarla al presente comma che può essere pertanto omesso.

## **ART. 24 - CONVENZIONE ED AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA (D)**

### **“RISERVA” n. 28**

#### **Art. 24 – comma 1**

L'Art. 24, comma 1 delle Norme del PAE definisce i contenuti che deve assumere la Convenzione estrattiva sottoscritta ai sensi dell'Art.12 della LR 17/1991, riprendendo i contenuti espressi dall'Art. 28, comma 3 delle Norme del PIAE stabiliti per *“l'Accordo o Convenzione”*. Al proposito si pone in rilievo che il termine *“Convenzione”* citato in tale articolo del PIAE è da intendersi quale sinonimo di *“Accordo”*, e come tale non risulta essere la Convenzione estrattiva ai sensi della L.R 17/1991, i cui contenuti sono definiti dalla Delibera della Giunta regionale n. 70/1992 ai quali ci si deve riferire.

Si ritiene opportuno adeguare pertanto i contenuti della Convenzione estrattiva sottoscritta ai sensi dell'art.12 della LR 17/1991, come espressi al comma 1 dell'Art. 24, a quelli della citata delibera regionale al fine di evitare sovrapposizione di contenuti tra documenti che rivestono diverso ruolo e significato nella fase attuativa.

## **21 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

### **Art. 24 – comma 9**

L'Art. 24, comma 9 delle Norme del PAE stabilisce che *“le Convenzioni ed ogni autorizzazione rilasciata devono indicare gli inadempimenti rilevanti, che determinano la preclusione al rilascio di ulteriori titoli. Infatti, un'ulteriore Autorizzazione può essere rilasciata al soggetto privato qualora questi risulti ..... inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione”*.



Si segnala la necessità di **rettificare un errore materiale**, derivante dal mero recepimento della medesima disposizione di cui all'Art. 24, comma 6 delle Norme del PIAE, la quale risulta parimenti affetta da un errore materiale, laddove è evidente che *“un’ulteriore Autorizzazione **non può** essere rilasciata al soggetto privato ..... inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione”*.

## **ART. 25 – PROGRAMMA PLURIENNALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE: STRALCI ATTUATIVI (D)**

### **16 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 25 – comma 1**

L’Art. 25, comma 1 delle Norme del PAE stabilisce che *“Il PAE comunale definisce la successione temporale dell’attività estrattiva per stralci attuativi dei materiali estraibili individuati all’interno di ciascun Polo, garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale”*.

Ai fini di opportuna completezza, si suggerisce di esplicitare in norma il riferimento agli articoli che specificano gli stralci attuativi per i singoli poli (paragrafi “criteri di coltivazione” riportati agli Artt. 58, 59).

### **“RISERVA” n. 29**

#### **Art. 25 – comma 4**

L’Art. 25, comma 4 delle Norme del PAE stabilisce che *“Il PAE prevede la ripartizione di determinate quantità in connessione al conseguimento di obiettivi di riqualificazione ambientale, ovvero il PAE prevede che ogni stralcio attuativo debba comprendere volumi connessi ad interventi di recupero ambientale connesso a demolizione impianti”*.

Come già osservato in riferimento all’Art. 22, comma 1, si pone in rilievo come tale prescrizione **non sia coerente** col dato riportato nella Tabella in coda all’Art. 16, comma 1, laddove si indica nel Polo n. 10 un quantitativo di mc. 478.875 in Colonna 1, pertanto non connesso agli interventi di recupero ambientale (Colonna 2).

**In relazione a tale comma si richiamano i medesimi rilievi già espressi nel merito del citato Art. 22, comma 1 (Riserva n. 27).**



## **ART.26 CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE (D)**

### **22 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 26 – comma 1**

Occorre correggere due errori materiali nella scrittura del comma 1 dell'Art. 26:

- 1) stralciare il termine "deve"
- 2) modificare il riferimento erroneo all'Art. 66, con **Art. 62**.

### **"RISERVA" n. 30**

#### **Art. 26 – comma 3**

L'Art. 26, comma 3 delle Norme del PAE stabilisce che *"In relazione a tale cava abbandonata il Comune dovrà individuare il soggetto responsabile del recupero e notificare atto di diffida all'ultimazione delle opere di recupero.... [omissis] .... Ai fini del recupero delle aree abbandonate il Comune può disporre delle quantità di materiale riservate alla realizzazione di obiettivi di qualità ambientale alle condizioni di cui al successivo comma 7"*.

Nel merito di tale disposizione (vedi in parte in neretto), si pone in rilievo che il PAE prevede di assegnare tutti i volumi di colonna 2 (connessi ad interventi di recupero ambientale) all'incentivazione degli interventi di demolizione degli impianti, e come tale non risultano riservati in PAE quantitativi da estrarre da assegnare a chi si assuma gli oneri del recupero della cava abbandonata (Art. 26, commi 6 e 9 delle Norme del PIAE).

**Risultano pertanto incerti i presupposti degli specifici Accordi, che a norma del PIAE (Art. 26, comma 7) dovrebbero prevedere l'utilizzo di una quota di volumi appositamente riservata ai sensi dell'Art. 26, comma 6 delle Norme del PIAE, che non risulta recepito in PAE.**

### **23 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

Risulta non corretto, nel comma 3, il riferimento al comma 7, derivante dalla mera copiatura della corrispondente norme del PIAE (Art. 26, comma 2).



## **ART.28: FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA SISTEMAZIONE FINALE E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (D)**

### **“RISERVA” n. 31**

#### **Art. 28 – comma 1**

L’Art. 28, comma 1 delle norme del PAE, riprendendo i contenuti dell’Art. 28, comma 2 delle Norme del PIAE, stabilisce che *“gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell’area unitamente al titolare dell’autorizzazione, benché solo quest’ultimo sia responsabile dell’attività e della sistemazione finale e degli altri obblighi.”*

Si pone in rilievo come, in relazione alla medesima disposizione, vengono enunciate prescrizioni incongruenti all’Art. 22, comma 4 , all’Art. 24, comma 2 e all’Art. 36 comma 1 delle Norme del PAE. E’ necessario pertanto dirimere tale incongruenza all’interno del corpo normativo.

### **“RISERVA” n. 32**

#### **Art. 28 – comma 5**

L’Art. 28, comma 5 delle norme del PAE, stabilisce, introducendo una disposizione non prevista dalle Norme del PIAE, che *“Le garanzie della fideiussione, oltre a coprire i ripristini e la manutenzione, dovranno coprire anche eventuali danni ambientali, riconducibili all’attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell’adiacente campo acquifero”*.

Al proposito del richiamo in norma del tema del *“danno ambientale”*, come definito dall’Art. 300 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si coglie l’occasione per porre all’attenzione del Comune che la legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria in tema di *“danno ambientale”*, in *“forma specifica”* o per *“equivalente patrimoniale”*, spetta esclusivamente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’Art. 311, comma 1 del citato decreto. Conseguentemente, per quanto può riguardare una specifica competenza del Comune, questa può ravvisarsi ai sensi dell’Art. 250. Bonifica da parte dell’amministrazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i il quale recita:

*“1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le*



*somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”.*

Alla luce dei rilievi avanzati in relazione ai citati richiami normativi, si ritiene che il Comune riformuli correttamente la scrittura del comma laddove si fa riferimento al tema del “*danno ambientale*” nel merito delle garanzie fideiussorie.

### **“RISERVA” n. 33**

#### **Art. 28 – comma 8**

L’Art. 28, comma 8 delle norme del PAE stabilisce, con valore di Prescrizione, che “*La garanzia può essere prestata mediante deposito cauzionale o fidejussione di primario istituto bancario*”. Dalla lettura della norma parrebbe pertanto esclusa la possibilità di poter prestare la garanzia mediante fideiussione di primari Istituti Assicurativi, fatto che costituisce una restrizione nella libertà delle Imprese titolari dei lavori estrattivi rispetto a quale soggetto garante fideiussorio individuare. Al proposito, si fa presente che la Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i. “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”, all’Art. 1 recita come segue, con particolare riferimento alle lett. b) e c):

*“In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:*

*a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;*

*b) da **fidejussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;*

*c) da **polizza assicurativa** rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”*

Per quanto rilevato si segnala al Comune l’opportunità di adeguare la scrittura del comma alla luce delle richiamate disposizioni, specificando che la garanzia può essere costituita anche da “polizza assicurativa” ai sensi dell’Art. 1, lett. c) della L. n. 348/1982, e in riferimento alle disposizioni di cui all’Art. 24, comma 5, lett. f) delle Norme del PIAE.



## **ART. 29 –PREVISIONI SPECIFICHE DI SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE**

### **17 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 29**

Tale Articolo stabilisce solamente che “*Le previsioni sono riportate nelle schede monografiche di cui al Titolo V delle presenti NTA e nella cartografia di Piano*”.

Si suggerisce, al fine di una più razionale struttura normativa, di non prevedere un articolo specifico per un semplice rimando normativo, bensì di prevedere una simile disposizione in un comma, magari, all’interno dell’Art. 23 delle Norme del PAE che tratta del “Piano di coltivazione e sistemazione finale”.

## **ART.31 MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI CAVA (P)**

### **24 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 31 – comma 2, lett f), lett. g),**

Si segnala un errore nella partizione dell’Art. 31, laddove le lett. f) e g) del comma 2 debbono in realtà essere intese come commi autonomi.

Si segnala inoltre un altro errore laddove alla lett. f) si fa riferimento all’art. 31 delle Norme del PAE anziché all’Art. 41 (“*Rete di punti quotati*”) che risulta il riferimento corretto.

## **ART. 38 DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P)**

### **“RISERVA” n. 34**

#### **Art. 38**

E’ da recepire la prescrizione di cui al comma 7 dell’Art. 38 delle Norme del PIAE, che risulta erroneamente omessa, e che così recita: “*Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS*”.

### **25 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 38– comma 9**

Si segnala che il comma 9 possiede lo stesso contenuto del comma 8, e pertanto deve essere stralciato.



## **ART.40 RISCHI EMERGENTI (P)**

### **“RISERVA” n. 35**

#### **Art. 40, comma 3**

All’Art. 40, comma 3, risulta omessa la seguente disposizione riportata all’Art. 40, comma 3 delle Norme del PIAE, che deve essere assunta in quanto “Prescrizione”:

*“Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell’ambito della procedura amministrativa, ai sensi della L 241/90, il privato può presentare elaborati tecnici e documenti, volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l’avvio del procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale. La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall’ente procedente ai fini dell’assunzione del provvedimento conclusivo.”*

### **“RISERVA” n. 36**

#### **Art. 40, comma 4**

L’Art. 40, comma 4 delle Norme del PAE, stabilisce che “*qualora sia segnalata od accertata una situazione di attuale o potenziale rischio o impatto per l’ambiente o elementi antropici ....[omissis]... il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione della cava e/o dell’area impiantistica è tenuto ad adottare ulteriori idonee misure di monitoraggio da concordare con Comune e Provincia e ad attuare interventi di mitigazione e messa in sicurezza”.*

Al proposito delle specifiche competenze della Provincia in materia di verifiche da effettuare in cava ai fini della sicurezza, e relativi provvedimenti da assumere, si pone in rilievo come queste sono già definite dalla vigente disciplina in materia (DPR 128/1959, D.Lgs 624/1996, D.Lgs 81/2008 ecc.), e in tal senso non debbono essere “concordate col Comune”.

Nel merito di eventuali misure di monitoraggio ambientale a carattere straordinario che si rendessero necessarie nei casi trattati dall’articolo in argomento, queste competono al Comune ai sensi delle attribuzioni disposte dal D.Lgs 267/2000, d’intesa con le autorità competenti (ARPA-AUSL).

## **ART.41 RETE DI PUNTI QUOTATI (P)**

**(con rimandi anche agli Artt. 55 e 56)**

### **“RISERVA” n. 37**

#### **Art. 41**

L’Art. 41 delle Norme del PAE, recepisce le disposizioni dell’Art. 41 delle Norme del PIAE, approfondendone i contenuti e stabilendo un “set” di prescrizioni tecniche di estremo dettaglio e complessità che si ritiene non debbano competere al livello della pianificazione del



PAE, ma eventualmente alla dimensione della fase attuativa (Accordi, convenzioni-piano di coltivazione). Può risultare infatti più appropriato definire specifiche tecnologie e caratteristiche prestazionali nelle successive fasi attuative, potendole più correttamente mirare e differenziare in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun lotto estrattivo.

Alla luce di tale considerazione, si valuti attentamente sia l'opportunità di inserire in Norma del PAE un simile dettaglio tecnico, anche in considerazione che eventuali modifiche alle prescrizioni esigono la messa in campo di una variante normativa al PAE medesimo, sia l'opportunità di soprassedere al dettaglio delle tecnologie da adottare per i rilievi.

Analogo rilievo si riserva all'**Art. 55, comma 2** in relazione alla specifica prescrizione inerente la realizzazione del **DEM** dello stato di fatto delle aree di stoccaggio dei materiali di scarto e all'**Art. 56, comma 5** laddove si prescrive che *“nelle valutazioni del collaudo di cava si terrà conto dell'idoneità del terreno superficiale di riporto, tramite l'esecuzioni di sondaggi a carotaggio continuo”*, tecnica di indagine che può risultare sovradimensionata in relazione a necessità di indagine di riporti di non ingente spessore.

## **ART.42 MODALITA' DI COLTIVAZIONE (D)**

### **“RISERVA” n. 38**

#### **Art. 42, comma 8**

L'Art. 42, comma 8 delle Norme del PAE stabilisce che *“Durante l'attività di cava e per congruo periodo a sistemazione avvenuta dovrà essere garantita l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale delle componenti acque sotterranee, acque superficiali, rumore, polveri secondo le modalità definite al Capo VI e secondo le specifiche delle schede monografiche di cui al Capo VIII”*

Al proposito si fa presente che **risulta improprio stabilire in norma un adempimento da attuare sino ad un termine indefinito** (“...e per congruo periodo a sistemazione avvenuta”...). In ogni caso, nell'ambito di applicazione del PAE, si ritiene che il riferimento corretto quale termine sino al quale prevedere l'esecuzione dei monitoraggi sia **il collaudo finale dell'area estrattiva, disciplinata ai sensi del PAE stesso, come peraltro indicato nelle specifiche schede monografiche dei Poli n. 10 e 11 delle Norme del PIAE.**

**Alla luce di tale rilievo si ritiene debba essere rettificata la scrittura della Norme del PAE.**



## **ART.43 PENDENZA DELLE SCARPATE DI SCAVO (D)**

### **26 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 43- comma 1**

Si segnala di rettificare un errore laddove si fa riferimento all'Art. 29 delle Norme del PAE, invece che all'Art. 39 ("Stabilità dei fronti di scavo").

### **18 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

#### **Art. 43- comma 4**

Considerato che il PAE non pianifica "*cave di argilla, limi e limi argillosi*", si suggerisce di stralciarne la relativa disciplina (Art. 43, comma 4) dal corpo delle Norme, in quanto superflua.

## **ART.46 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANE (MONITORAGGIO DELLA FALDA) E SUPERFICIALI (D)**

### **27 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 46- comma 2**

Si segnala di rettificare un errore materiale laddove si fa riferimento all'Art. 41 delle Norme del PAE all'interno di tale comma che disciplina la tutela degli acquiferi sotterranei, che in realtà si riferisce alla "*Rete di punti quotati*".

### **28 - "RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE"**

#### **Art. 46- comma 6**

Si segnala di rettificare un errore laddove si fa riferimento all'Art. 49 ("*Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale*") delle Norme del PAE, invece che all'Art. 13(5) ("*Monitoraggio e tutela ambientale negli impianti di trasformazione inerti*").

## **ART.47 DISTANZE DI SICUREZZA(P)**

### **"RISERVA" n. 39**

#### **Art. 47, comma 1**

L'Art. 47, comma 1 **richiama le distanze di rispetto regolate dall'art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave"**, modificando alla lett. d) le distanze di Legge riferite a "*edifici pubblici ed edifici privati non disabitati*". **Occorre**



**pertanto uniformare i dati della distanza di rispetto a quella prevista per Legge, in quanto l'elenco delle distanze di rispetto ex art. 104 deve risultare mero richiamo delle disposizioni.**

Nel caso in cui il Comune stabilisca distanze diverse da quelle indicate nel citato Art. 104, queste dovranno avere esclusivo riferimento alla normativa di PAE, e come tali stralciate dal riferimento al D.P.R. 128/1959.

Sempre nel merito di tale comma si segnalano i seguenti **errori materiali**:

- 1) risulta opportuno rivedere la partizione interna all'articolo, laddove la lett. a) del comma 1, si ritiene debba essere un comma autonomo o integrata nel comma 1;
- 2) il riferimento della competenza del "Prefetto" di cui all'art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959, richiamata al comma 1, lett. a), è da intendersi superata in quanto attualmente tale competenza è esclusivamente a capo della Provincia;
- 3) occorre togliere dall'elenco riferito all'Art. 104 del D.P.R. n.128 del 9/4/1959, le opere di cui alle lett. e), f), g) in quanto non oggetto di specifica disciplina del decreto, dando evidenza autonoma alle relative disposizioni in specifici commi, da mantenere in quanto specifiche disposizioni di Legge richiamate anche in PIAE (Art. 47, commi 3 e 4).

#### 19 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"

##### Art. 47, comma 2

L'Art. 47, comma 2 delle Norme del PAE stabilisce che *"la distanza dagli edifici pubblici e privati non disabitati è derogabile solo ed esclusivamente nel caso in cui si abbiano le seguenti condizioni: l'edificio si trovi all'interno del perimetro di Polo definito dal PAE, vi sia accordo scritto col proprietario precedente all'adozione del presente PAE....."*.

In via generale si segnala come paia improprio far riferimento a simili accordi pertinenti ad un piano e che siano precedenti alla sua adozione, quindi assunti in assenza del piano cui fanno riferimento. Se con tale scrittura si intende far riferimento ad accordi assunti in riferimento al vigente PAE comunale, qualora ancora attuali, occorre far esplicito riferimento a questi richiamandoli.

Si valuti pertanto l'opportunità di mantenere una simile scrittura in norma, tenendo conto che potrebbe essere sufficiente considerare che per derogare alle distanze di rispetto sia necessario acquisire preventivo "accordo scritto col proprietario" ai sensi dell'Art. 891 del Codice Civile, che la Giurisprudenza estende agli scavi in generale, quali quelli di cava. Di seguito si riporta la Norma:

*"Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in*



*una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via”.*

## **ART.53 CONTENIMENTO DEL RUMORE, DELLE POLVERI E DELL'IMPATTO VISIVO (P)**

### **“RISERVA” n. 40**

#### **Art. 53, comma 7**

L'Art. 53, comma 7 delle Norme del PAE stabilisce, che *“dovranno inoltre essere previsti dei varchi negli argini che consentano la visione dell'attività di cava dall'esterno. Il progetto di piantumazione degli argini e le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, posizione dei varchi), dovranno essere presentati unitamente al Piano di Coltivazione della cava..”*

Tale disposizione, laddove, in relazione alle aree di cava, prescrive che *“dovranno ... essere previsti dei varchi negli argini che consentano la visione dell'attività di cava dall'esterno”, risulta inopportuna*, in quanto gli argini di protezione ambientale in terra, oltre che assolvere ad una funzione di barriera contro le polveri ed i rumori (che potrebbe risultare localmente inficiata dalla realizzazione di tali varchi), **costituisce elemento fisico atto a precludere/disincentivare l'accesso di terzi nell'area oggetto di attività estrattiva che risulta vietato ai sensi di Legge.**

Al proposito, occorre porre in rilievo che l'**art. 46 del DPR 128/1959**, dispone che *“L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi. Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.”*. I controlli del rispetto di tale disposizione di Legge è competenza specifica della Provincia in materia di Polizia Mineraria.

### **20 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 53, comma 8**

L'Art. 53, comma 8 delle Norme del PAE stabilisce, *“il Piano di coltivazione dovrà valutare l'opportunità di eseguire Rinverdimenti preventivi prima dell'inizio delle escavazioni, ovvero interventi di posa a dimora cortine di alberi nelle le fasce di rispetto dalla viabilità pubblica, corsi d'acqua e fabbricati esistenti”*.

In considerazione che il Piano di coltivazione viene predisposto dalla Ditta richiedente l'autorizzazione estrattiva, sulla base di quanto stabilito in sede di Accordo e di quanto emerso durante la procedura di screening/VIA, **si ritiene inappropriato indicare che sia il**



Piano a “valutare l’opportunità di eseguire Rinverdimenti preventivi ... ovvero interventi di posa a dimora cortine di alberi nelle le fasce di rispetto dalla viabilità pubblica, corsi d’acqua e fabbricati esistenti”; si ritiene che tali elementi debbano essere eventualmente oggetto di specifiche prescrizioni impartite dal Comune, caso per caso, nella fase di definizione del Piano di coltivazione e sistemazione finale, e a questo spetti l’esclusivo compiti di recepirle/attuare.

## **ART.54 MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE (D)**

### **21 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **Art. 54, comma 3, lett. d)**

All’Art. 54, comma 3 delle Norme del PAE **vengono definiti i materiali non idonei** al ritombamento di cava. Alla lett. d) del citato comma, si specifica tuttavia che i “*Composti provenienti dalla stabilizzazione della frazione organica....[omissis]...**possono essere utilizzati** secondo le modalità ed in conformità alle normative vigenti, nonché alle direttive fornite dagli Organi competenti”.* Alla luce di tale constatazione, per maggiore chiarezza, si suggerisce di ricollocare tale disposizione al di fuori dell’elenco dei materiali vietati.

### **29 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 54– comma 4**

In relazione alle “*aree di ricarica della falda*”, il riferimento corretto alla norma del PTCP risulta essere l’Art. 12A e non l’Art. 28.

## **ART.56 VERIFICA DELL’ACCETTABILITA’ DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE (P)**

### **30 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **Art. 56– comma 1**

Si segnala un errore materiale, laddove si cita l’art. 7 delle Norme del PIAE, anziché l’art. 9 che risulta il riferimento corretto.



## **ART.57 COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P)**

### **“RISERVA” n. 41**

#### **Art. 57, comma 1**

Le venti Norme del PIAE (Art. 57) e le disposizioni della L.R. 17/1991 e s.m.i., **non prevedono** che la Provincia debba “*esprimere giudizio di conformità al PIAE, sentito il parere della Commissione infraregionale delle attività estrattive*” (CTIAE) nello specifico merito degli **Accordi**. Per quanto attiene la Convenzione, considerato che la bozza di Convenzione è allegata al Piano di coltivazione e sistemazione che viene sottoposto ad esame della CTIAE, è possibile formulare eventuali rilievi sulla medesima, nel merito della sua conformità ai specifici contenuti espressi nella DGR 70/1992, con la quale la Regione ha approvato lo schema di convenzione tipo per l'esercizio di attività estrattive.

Si ritiene di rimarcare che è **compito esclusivo del Comune redigere gli Accordi** secondo le linee di contenuti indicati nelle norme del PIAE, in autonomia, in un'ottica di valutazione e trattazione con i soggetti interessati all'attuazione del PAE **che deve necessariamente coinvolgere esclusivamente il livello locale**, quindi comunale.

Non risulta nemmeno corretto riferire simile scrittura di norma in riferimento ai “*progetti di coltivazione e recupero*”, considerato che la Provincia provvede a sottoporli all'esame della Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive per l'acquisizione del relativo parere ai sensi degli artt. 11 e 14 della L.R.17/1991.

Si ritiene opportuno di prescrivere lo stralcio di tale disposizione, e di recepire integralmente il testo dell'Art. 57 delle Norme del PIAE che discende dai contenuti espressi dalla L.R. 17/1991.

## **ART. 58 POLO N°10 “MAGAZZINO” (P)**

### **PARTE SECONDA - OBIETTIVI DI POLO 10**

#### **OBIETTIVI:**

### **“RISERVA” n. 42**

#### **ART. 58 - SUPERFICIE**

Dal prospetto riportato all'Art. 58 delle Norme del PAE si rileva come le previsioni della Variante PAE siano inferiori al riguardo della superficie di polo riportata in PIAE per un ammontare di -428.947 mq (percentuale del -54%), fatto che implica modifica “non marginale” alle perimetrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 5 delle Norme del PIAE stesso.



Tale modifica è rappresentata nella “*Tavola 1a - Carta corografica dei poli e degli AEC*”, laddove si riporta la perimetrazione del Polo n. 10, difforme da quella definita in PIAE.

Si richiamano inoltre nel merito, i rilievi avanzati sull’Art. 18, di cui alla Riserva n. 25.

Alla luce di quanto argomentato, ne consegue il non adeguamento delle previsioni della Variante PAE alle previsioni del vigente PIAE.

### **“RISERVA” n. 43**

#### **ART. 58 - VOLUMI SCAVABILI**

Dall’analisi dell’Art. 58 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica del Polo n. 10, si rileva che la Variante PAE riduce le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE per un ammontare pari a 1.980.000 mc (riduzione pari a circa il –55% del volume totale previsto dal PIAE per il Polo n. 10).

A norma dell’Art. 19, comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE “*i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione*”.

A norma del comma 5 dell’Art. 19, vengono definite “*modifiche non sostanziali*” alla previsione di polo quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE per il singolo polo.

Si richiamano inoltre nel merito, i rilievi avanzati sull’Art. 19, di cui alla Riserva n. 26

Alla luce di quanto argomentato, ne consegue il non adeguamento delle previsioni della Variante PAE alle previsioni del vigente PIAE.

### **RISERVA n. 44**

#### **ART. 58 - MODALITA’ DI COLTIVAZIONE**

L’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “Modalità di coltivazione”, stabilisce che “*alla luce dello studio idrogeologico redatto per la realizzazione del PAE, ed in particolare sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati durante la redazione del PAE nell’anno 2009 e 2010 (3 campagne di misura) si ritiene necessario LIMITARE la profondità di scavo massima ammessa ed inderogabile all’interno del polo a – 10 m da p.c. Sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati durante la redazione del PAE, si individuano profondità differenziali di scavo in tra diverse aree a -7/-8, -9, -10 m dal p.c. I valori di soggiacenza, essendo rilevati da pozzi di cui non sono note le caratteristiche costruttive, andranno verificati attraverso la rete di monitoraggio piezometrico. La profondità della falda e le sue fluttuazioni stagionali, dovranno essere definiti più dettagliatamente nelle singole aree di intervento tramite **monitoraggio specifico della durata di almeno 3 anni**. Qualora tale monitoraggio dimostri la sussistenza delle condizioni di sicurezza nei confronti*



*dell'intercettazione della falda e del franco minimo di rispetto, potrà essere proposta nel Piano di Coltivazione una quota unica di scavo a massimo 10 m.*"

Si pone in rilievo come già il PAE abbia definito specifici approfondimenti e valutazioni di dati pluriennali già disponibili, cui sono conseguite limitazioni nelle definizioni delle profondità di scavo (la Tavola 3 – “Polo 10 Carte dei dati di scavo”, riporta in dettaglio i settori delle aree estrattive per le quali debbono essere osservate profondità di scavo differenziate). Tali analisi saranno oggetto di ulteriore approfondimento in sede della redazione della Relazione idrogeologica di corredo al Piano di coltivazione (Art. 23, comma 2, lett. d) delle Norme del PAE). Il Piano di coltivazione dovrà altresì contenere un Piano di monitoraggio concordato con ARPA il quale dovrà avere, tra le altre, finalità di controllo delle escursioni della falda acquifera in modo da permettere nella fase esecutiva il rigoroso e costante rispetto del mantenimento del franco di almeno 1,5 m. dal livello della falda previsto dall'Art. 20, comma 5 delle Norme del PAE. Si ritiene pertanto che le attività di tale monitoraggio possano interessare anche la fase di coltivazione, secondo il programma di controlli concordato con ARPA, di modo da permettere l'acquisizione di dati necessari per garantire il necessario franco di rispetto previsto in norma anche nella fase attuativa.

### **“RISERVA” n. 45**

#### **ART. 58 - DESTINAZIONE D'USO FINALE**

L'Art. 58, delle Norme del PAE, paragrafo “Destinazione d'uso finale”, **introduce una destinazione d'uso finale Agricolo (“agricola di tutela”), che non risulta ammessa in PIAE in relazione al Polo n. 10** (riferimento elaborato “Norme Tecniche di Attuazione – Volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi Comunali perimetrati”). Si pone in rilievo come a norma dell'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, “i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle “Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati” in cui sono indicati ...[omissis]... **tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali**”.

Si pone in rilievo inoltre come il PIAE, a norma dell'Art. 11, comma 7, lett. c), stabilisce, l'indirizzo rivolto ai PAE, con valore di Direttiva, “di ridurre al minimo il recupero agricolo”.

Si da atto che il Comune di Savignano motiva in norma tale scelta, ma si pone in rilievo come nel percorso di approvazione del PIAE il Comune stesso non abbia espresso alcuna osservazione nel merito delle destinazioni finali previste per il Polo n. 10, e non abbia provveduto in quella sede a proporre l'introduzione della destinazione ad uso agricolo.

Per quanto argomentato, si ritiene che il PAE debba adeguarsi alle disposizioni del PIAE espresse nel merito delle tipologie di sistemazioni e recupero previste per il Polo n. 10.



### **“RISERVA” n. 46**

#### **ART. 58 - ACQUE SUPERFICIALI: Previsioni PIAE**

L’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Acque superficiali - previsioni PIAE*”, **viene omessa la seguente prescrizione**, riportata nella scheda monografica dedicata al Polo n. 10 in PIAE (*Norme Tecniche di Attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati*) **che deve essere assunta in PAE**:

*“La immissione nel fiume Panaro delle acque raccolte in cava, ad escavazione in corso, non potrà avvenire in modo diretto, con connessione polo-fiume. Per la immissione verso il fiume Panaro (ad escavazione terminata), dovranno essere puntualizzate le sezioni di ingresso, per il prelievo delle acque superficiali, per ciascuna delle connessioni polo-fiume”.*

### **31 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **ART. 58 - FRANTOI ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI**

L’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Frantoi ed impianti di trasformazione inerti*”, pone in evidenza che “*I frantoi e gli impianti esistenti sono assoggettati alle prescrizioni dell’art. 17 del PTCP (ovvero nuovo Art. 9 PTCP)*”.

Si segnala di stralciare il riferimento all’Art. 17 del PTCP 1998, non più attuale, mantenendo il solo riferimento all’Art. 9 del PTCP 2009 vigente.

### **22 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **ART. 58 - RUMORE/POLVERI**

L’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Rumore/polveri*” stabilisce, tra l’altro, che “*l’attività di cava e degli impianti di trasformazione, ed il Piano di Monitoraggio dovranno prevedere .... copertura con teloni dei cassoni di trasporto durante il transito dei mezzi ... anche nella fasi di mobilità interna al polo*”.

Si suggerisce di precisare meglio la scrittura di tale prescrizione, in considerazione che per “*mobilità interna al polo*”, può intendersi anche la mobilità dei mezzi all’interno delle aree di cava e, in tal caso, risulterebbe una prescrizione eccessivamente rigorosa.

### **“RISERVA” n. 47**

#### **ART. 58 - CRITERI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE DI POLO**

L’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Criteri di recupero e sistemazione finale di polo*” **recepisce esclusivamente una delle tre tipologie di sistemazione e recupero previste in PIAE per il Polo n. 10, ossia quella di zona destinata al recupero naturalistico** (non



risultano recepite, la “zona destinata ad uso ricreativo sportivo” e “zona destinata alla realizzazione di bacini idrici ad usi plurimi a basso impatto ambientale”), e **introduce, come già evidenziato in sede della Riserva n. 45 la destinazione “Agricolo (“agricola di tutela”)** non prevista in PIAE.

**Per quanto argomentato, si ritiene che il PAE debba adeguarsi alle disposizioni del PIAE espresse nel merito delle tipologie di sistemazioni e recupero previste per il Polo n. 10.**

### **23 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **ART. 58 - OPERE NECESSARIE PER EVITARE DANNI AD ALTRI BENI E PROPRIETÀ (DI CUI ALL’ART.12 L.R. 17/1991)**

All’Art. 58 delle Norme del PAE, paragrafo “*Opere necessarie per evitare danni ad altri beni e proprietà (di cui all’art.12 L.R. 17/1991)*” stabilisce la seguente disposizione:

*“Realizzazione rete acquedottistica a servizio della popolazione residente a valle del Polo (Via Gandhi, partedi Via Manelle), dove l’uso domestico e sanitario avviene attraverso pozzi privati. Gli Accordi ex art. 24 LR 07/2004 dovranno prevedere che tale opera è da realizzarsi preventivamente a qualsiasi operazione di scavo, a carico dell’azienda”*

Al proposito si segnala l’improprietà dell’uso termine “azienda” nel contesto di tale disposizione, la cui genericità non rende esplicito chi dovrà farsi carico della realizzazione della rete acquedottistica.

### **24 - “SUGGERIMENTO DI SCRITTURA”**

#### **ART. 58 - PRESCRIZIONI ARPA IN VALSAT PIAE**

All’Art. 58 delle Norme del PAE, “*Paragrafo prescrizioni ARPA in Valsat PIAE*” si riporta la disposizione seguente:

*.”....Per le aree di cava **a monte** di campi acquiferi o sorgenti captate per uso acquedottistico, il ritombamento deve essere realizzato con materiali non contaminati o provenienti da scavi di aree industriali etc... **non limi con acrilammide, etc.**”*

Alla luce della Nota provinciale prot. 31753 del 4/04/2011, trasmessa anche a tutti i Comuni interessati, avente lo scopo di fornire elementi di supporto alle attività tecnico-amministrative per l’utilizzo dei limi con particolare riferimento a quelli ottenuti con aggiunta di flocculanti, si propone la revisione della scrittura della disposizione sopra evidenziata, al fine di aggiornarne/integrarne i contenuti. In particolare la nota, integrata con lo specifico allegato prodotto da ARPA, fornisce elementi di chiarimento nel merito delle prescrizioni tecniche cui attenersi affinché siano verificate le condizioni di innocuità e biodegradabilità richieste dall’Art. 54, comma 3, lett. b.3.4) delle Norme del PIAE, nonché riprese dallo stesso art. 54, comma 2, lett. f) delle Norme del PAE.



## **ART. 59 POLO N°11 “BAZZANO” (P)**

### **“RISERVA” n. 48**

#### **ART. 59 - SUPERFICIE**

L'Art. 59 delle Norme del PAE, al paragrafo “*Superficie*”, riporta il prospetto delle superfici del polo presenti nella pregressa e vigente pianificazione del PIAE, dando contestuale riferimento al recepimento effettuato in sede della Variante PAE. **Si segnala la necessità di adeguare il prospetto, in considerazione che nella colonna “Previsione PIAE (da scheda P11)” viene erroneamente indicata uguale a zero la previsione in ampliamento disposta dal PIAE 2009.** Si segnala un errore materiale al riguardo del dato di 97.132 mq. (in colonna “*Recepimento PAE*”), corrispondente ad aree già collaudate, che viene allineato alla riga del dato “*Superficie in ampliamento (2008-2017)*”.

### **“RISERVA” n. 49**

#### **ART. 59 - VOLUMI SCAVABILI**

Dall'analisi dell'Art. 59 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica del Polo n. 11, si rileva che la Variante PAE riduce le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE per un ammontare pari a 950.000 mc (riduzione pari a circa il -47% del volume totale previsto dal PIAE per il Polo n. 11).

A norma dell'Art. 19 comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE “*i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione*”.

A norma del comma 5 dell'Art. 19, vengono definite “*modifiche non sostanziali*” alla previsione di polo quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE per il singolo polo.

Si richiamano inoltre nel merito, i rilievi avanzati sull'Art. 19, di cui alla Riserva n. 26.

Alla luce di quanto argomentato, ne consegue il non adeguamento delle previsioni della Variante PAE alle previsioni del vigente PIAE.

### **“RISERVA” n. 50**

#### **ART. 59 - DESTINAZIONE D'USO FINALE**

L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo “*Destinazione d'uso finale*”, recepisce solamente due delle tipologie di sistemazione e recupero previste nella Scheda monografica del Polo n



11 del PIAE (“zona destinata a recupero naturalistico” e “zona destinata ad uso ricreativo sportivo”), riportate nell’elaborato “Norme Tecniche di Attuazione – Volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi Comunali perimetrati”, stralciando le altre due possibili previste nel PIAE stesso (“zona per attività produttive e per industria di trasformazione” e “zona destinata a bacino idrico ad usi plurimi a basso impatto ambientale”).

**Il PAE introduce una nuova destinazione d’uso, non prevista in PIAE, definita come “Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”. Al proposito, si pone in rilievo come a norma dell’Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, “i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle “Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati” in cui sono indicati ... tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali”. In ogni caso, tale destinazione d’uso finale di natura urbanistica introdotta dal PAE, come posto in rilievo dal Servizio Pianificazione urbanistica e cartografia della Provincia con parere prot. 9804 del 2/02/2012, non risulta conforme alle previsioni del vigente PRG del Comune, in quanto l’area in argomento è interamente ricompresa in “Zona E (agricola)”.**

Posto il vincolo sopra richiamato di cui all’Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, si evidenzia, in ogni caso, che l’inserimento nel PAE di simile destinazione, per avere anche gli effetti urbanistici di inserimento nel PRG avrebbe dovuto essere accompagnata da "contestuale variante specifica al PRG/PSC-POC" (come peraltro esplicitato dallo stesso PAE adottato all’Art. 11, comma 6 delle Norme) o assumerne la valenza per esplicita dichiarazione del Comune stesso in sede della delibera di adozione della Variante PAE (tale dichiarazione non risulta riportata nella Delibera del Consiglio comunale n. 40 del 26/09/2011 di adozione della Variante PAE).

Si richiama inoltre la Direttiva di cui all’Art. 9, comma 9 delle Norme del PIAE, la quale stabilisce che solo “*successivamente alla formalizzazione del collaudo dell’area (polo/comparto funzionale/AEC) i Comuni possono, senza incontrare limiti nel PIAE/PAE, modificare la destinazione e gli usi dell’area con varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG/PSC-POC) in conformità al PTCP*”.

**Per quanto sopra argomentato, si ritiene di prescrivere lo stralcio della destinazione d’uso finale “Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”**. Ai sensi della citata disposizione del PIAE (Art. 9, comma 9), ad avvenuto collaudo dell’area (atto che sancisce “l’uscita” della stessa dalla pianificazione estrattiva), il Comune potrà valutare di introdurre tale destinazione d’uso dell’area con opportuna variante alla strumentazione urbanistica generale in conformità al PTCP.



### **“RISERVA” n. 51**

#### **ART. 59 - ACQUE SOTTERRANEE**

L’Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo “Acque sotterranee” stabilisce, nella tabella “Recepimento PAE”, che “sono interamente richiamate le prescrizioni di monitoraggio acque sotterranee incluse nella Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena (avente ad Oggetto: D.LGS. 152/2006 PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DGR 286/2005. DITTA CALCESTRUZZI VIGNOLA S.R.L. VIA MAGAZZENO SAVIGNANO SUL PANARO(MO). MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26/03/2008”.

**Al proposito, si pone in rilievo che non si ritiene corretto riportare all’interno delle Norme del PAE, le prescrizioni di cui alla sopra richiamata Determinazione provinciale, in considerazione che risulta incongruo richiamare all’interno di un piano specifiche prescrizioni relative ad atti autorizzativi che hanno un termine di validità definito e possono naturalmente essere superate, diventando inattuali, a seguito di modifiche conseguenti ad atti successivi. Nello specifico della Determina sopra richiamata, si pone in rilievo che questa risulta scaduta in data 19/03/2012.**

Dovranno pertanto essere recepite, eventualmente approfondendole, le prescrizioni disposte in PIAE per il Polo n. 11 “Bazzano” nel merito delle “Acque sotterranee” (rif. “Norme tecniche di attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati”), tenuto conto dei rilievi espressi da ARPA in sede di istruttoria.

### **“RISERVA” n. 52**

#### **ART. 59 - ACQUE SUPERFICIALI**

L’Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo “Acque superficiali” stabilisce, nella tabella “Recepimento PAE” che sono richiamate, elencandole, specifiche “prescrizioni di monitoraggio acque sotterranee incluse nella Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena (avente ad Oggetto: D.LGS. 152/2006 PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DGR 286/2005. DITTA CALCESTRUZZI VIGNOLA S.R.L. VIA MAGAZZENO SAVIGNANO SUL PANARO(MO). MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26/03/2008”.

Al proposito si richiamano le stesse considerazioni espresse nel merito della precedente Riserva n. 51 e, come tale, si ritiene debba essere stralciate dall’Art. 59 il riferimento alla Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena, scaduta in data 19/03/2012, la quale contiene



peraltro il riferimento ad adempimenti (vedi punti 3, 4, 5 dell'elenco) da attuarsi "entro il 31/10/2010", che quindi non risultano più attuali già alla data di adozione del PAE.

Dovranno pertanto essere recepite, eventualmente approfondendole, le prescrizioni disposte in PIAE per il Polo n. 11 "Bazzano" nel merito delle "Acque superficiali" (rif. "Norme tecniche di attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati"), tenuto conto dei rilievi espressi da ARPA in sede di istruttoria.

#### **25 - "SUGGERIMENTO DI SCRITTURA"**

#### **ART. 59 - FRANTOI ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI**

L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo "*Frantoi ed impianti di trasformazione inerti*", richiama le specifiche disposizioni del PIAE, stabilendo, nella colonna "*Recepimento PAE*", che "*si recepiscono le previsioni di PAE*". Considerato che il PAE non prevede l'insediamento di nuovi impianti di lavorazione inerti all'interno delle aree oggetto di attività estrattiva, quindi anche all'interno del Polo n. 11 (Art. 14, comma 1 e Art. 15(1), comma 9, lett. b) delle norme del PAE), si suggerisce di stralciare tale paragrafo in quanto superfluo.

#### **"RISERVA" n. 53**

#### **ART. 59 - RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE DI POLO**

L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo "*Recupero e sistemazione finale di polo*", come già rilevato precedentemente, recepisce due delle tipologie di sistemazione e recupero previste nella scheda monografica del Polo n 11 del PIAE ("*zona destinata a recupero naturalistico*" e "*zona destinata ad uso ricreativo sportivo*"), stralciando le altre due possibili previste nel PIAE stesso ("*zona per attività produttive e per industria di trasformazione*" e "*zona destinata a bacini idrico ad usi plurimi a basso impatto ambientale*").

Il PAE introduce una nuova destinazione d'uso, non prevista in PIAE, definita come "Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)" e stabilisce che "Rimane la destinazione a "Produttivo" dell'AREA IMPIANTI di TRASFORMAZIONE collaudata" nel PAE 1997".

Nel merito della destinazione "*Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)*" si richiamano i rilievi già espressi in sede della precedente Riserva n. 50, mentre nel merito della disposizione per la quale "*Rimane la destinazione a "Produttivo" dell'AREA IMPIANTI di TRASFORMAZIONE collaudata" nel PAE 1997*", si fa presente che tale area nel vigente PRG non prevede attualmente tale destinazione d'uso, fatto per cui si auspica che il Comune provveda ad avviare quanto prima un percorso atto a risolvere sul piano urbanistico il caso in esame, considerato peraltro che si riferisce ad una attività già insediata.



Per quanto argomentato si ritiene debba essere stralciato il riferimento alla destinazione “Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)”. Occorre conseguentemente modificare altri elaborati di piano, con particolare riferimento agli elaborati grafici, alla luce dei rilievi esposti.

### **32 - “RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE”**

#### **ART. 59 - PRESCRIZIONI ARPA IN VALSAT PIAE**

L’Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo “*Prescrizioni arpa in Valsat PIAE*”, riporta che “..... *Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al DLgs 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.*”

E’ da correggere l’indicazione del D.Lgs, il cui corretto riferimento è **D.Lgs 4/09/2002 n. 262** “*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*”.

### **“RISERVA” n. 54**

#### **ART. 59 - PRESCRIZIONI ARPA IN VALSAT PIAE**

L’Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo “*Prescrizioni ARPA in Valsat PIAE*”, recepisce le disposizioni del PIAE le quali stabiliscono:

“.....*Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell’attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.*”

Al proposito si fa presente che al **paragrafo “Rumore/polveri”**, si prescrive che “*Il Piano di Monitoraggio e le attività dovranno conformarsi a quanto previsto in tabella sottostante*”, e in particolare alla seguente disposizione di cui alla colonna “*Misura*”:

..... “*Barriere antirumore (inerite o di altro tipo), in prossimità di edifici abitati o dalla viabilità privata delle nuove cave, in presenza di ricettori sensibili, entro 100 m dai nuovi perimetri di escavazione ed entro 200 m dagli impianti di lavorazione/trasformazione inerti attivi.*”

Da quanto riportato, emerge una diversità tra le “*prescrizioni ARPA in Valsat PIAE*” riportate all’art. 59 e quelle riportate al paragrafo “*Rumore/polveri*”, laddove in relazione agli edifici abitati si riportano diverse distanze in riferimento alle quali prescrivere la realizzazione di barriere antirumore. **Occorre pertanto uniformare la scrittura delle citate norme, onde evitare una non chiara applicazione della stessa.**



## **ART. 60 AMBITO ESTRATTIVO PERIMETRATO “FRANTOIO MEG”**

### **“RISERVA” n. 55**

#### **ART. 60 - VOLUMI SCAVABILI**

Dall’analisi dell’Art. 60 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica dell’AEC “Frantoio MEG”, **si rileva che la Variante PAE non provvede a recepire le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE pari a 20.000 mc** (riduzione del 100% del volume assegnato dal PIAE).

A norma dell’Art. 19 comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE *“i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione”*.

A norma del comma 5 dell’Art. 19, vengono definite *“modifiche non sostanziali”* alla previsione di polo quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE per il singolo polo o AEC.

Si richiamano inoltre nel merito delle modifiche ammissibili ai volumi assegnati dal PIAE al PAE, i rilievi avanzati in relazione al precedente Art. 19, di cui alla Riserva n. 26.

Alla luce di quanto argomentato, ne consegue il non adeguamento delle previsioni della Variante PAE alle previsioni del vigente PIAE.

### **“RISERVA” n. 56**

#### **ART. 60 - ACQUE SOTTERRANEE**

Stante la precedente Riserva n. 55 nel merito dei volumi scavabili, si pone in rilievo che l’Art. 60 delle Norme di PAE al paragrafo *“Acque sotterranee”*, richiama integralmente le prescrizioni definite nella relativa scheda monografica del PIAE in tema di monitoraggio delle acque sotterranee, le quali sono state definite anche in considerazione delle escavazioni previste (profondità di scavo massima ammessa, indicata a – 8 m.) in conseguenza dei volumi estrattivi assegnati all’AEC stesso, però non recepiti in PAE. ad esempio, (ad es. il monitoraggio in continuo del livello di falda non risulterebbe prescrizione necessaria laddove non sono previste escavazioni, considerato che tale prescrizione è volta ad assicurare il necessario franco di rispetto delle escavazioni dalla falda).

### **“RISERVA” n. 57**

#### **ART. 60 - RUMORE/POLVERI/EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Stante la precedente Riserva n. 55 nel merito dei volumi scavabili, si pone in rilievo che l’Art. 60 delle Norme di PAE al paragrafo *“Rumore/polveri/emissioni in atmosfera”*, riporta *“in sintesi”* in prospetto, specifiche disposizioni in tema di monitoraggio che fanno riferimento a



contesti circoscrivibili all'attività estrattiva di cava. Considerato che questa non viene prevista in PAE all'interno dell'AEC in argomento, risulta contraddittorio riportarle nella specifica scheda di piano (ad esempio si cita il "Monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività di cava" ...).

## **ART. 61 AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE "CAVA FALLONA"**

### **"RISERVA" n. 58**

#### **ART. 61 - VOLUMI SCAVABILI**

Dall'analisi dell'Art. 61 delle Norme di PAE, al paragrafo "Volumi scavabili" in cui si riporta la scheda monografica dell'AEC "Cava Fallona", **si rileva che la Variante PAE non provvede a recepire le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE pari a 10.425 mc** in inserendoli in tale ambito (riduzione del 100% del volume assegnato). Tali volumi (10.425 mc.), riportati in Tabella di cui all'Art. 19, comma 9 delle Norme del PIAE, costituiscono il residuo ancora da autorizzare al 31/12/07 e **avrebbero dovuto in ogni caso essere pianificati dal Comune all'interno di un Ambito estrattivo non perimetrato.**

A norma dell'Art. 19 comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE *"i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione"*.

A norma del comma 5 dell'Art. 19, vengono definite *"modifiche non sostanziali"* alla previsione di polo quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE per il singolo polo o AEC.

Si richiamano inoltre nel merito delle modifiche ammissibili ai volumi assegnati dal PIAE al PAE, i rilievi avanzati in relazione al precedente Art. 19, di cui alla Riserva n. 26.

Alla luce di quanto argomentato, ne consegue il non adeguamento delle previsioni della Variante PAE alle previsioni del vigente PIAE.

### **"RISERVA" n. 59**

#### **ART. 61 - RUMORE/POLVERI/EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Stante la precedente Riserva n. 55 nel merito dei volumi scavabili, l'Art. 61 delle Norme di PAE al paragrafo "Rumore/polveri/emissioni in atmosfera", riporta *"in sintesi"* in prospetto, specifiche disposizioni in tema di monitoraggio che fanno riferimento a contesti circoscrivibili all'attività estrattiva di cava. **Considerato che questa non viene prevista in PAE all'interno dell'AEC in argomento, risulta incongruo riportarle nella specifica scheda di piano** (ad esempio si cita il "Monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività di cava" ...).



### **“RISERVA” n. 60**

#### **ART. 61 – TIPOLOGIA E CRITERI DI SISTEMAZIONE FINALE**

In relazione all’AEC “Cava Fallona” si stabiliscono le seguenti destinazioni d’uso finali:

“Agricolo (*Agricolo di tutela*)” e “Produttivo (*Zona per attività produttive trasformazione inerti*)”. Si segnala un’incongruenza con la Tavola 1d “Carta corografica delle destinazioni d’uso finali”, laddove per tale AEC si segnala unicamente tre le Destinazioni d’uso finale quella Agricola, non riportando la destinazione produttiva indicata in Norma. Si ritiene pertanto che la carta debba essere adeguata alle Norme dell’art. 61.

#### **ART. 63 AEC “CAVA MONTESONE”**

### **“RISERVA” n. 61**

L’Art. 63 delle Norme di PAE riporta l’indicazione di una pregressa previsione del PAE 1997 prevedeva che “non è mai stata attuata” e per la quale il PAE adottato non dispone alcuna previsione estrattiva. Non è chiaro comprendere dalla lettura di tale articolo (e nemmeno dalla Relazione tecnica) se il Comune abbia inserito tale area all’interno delle perimetrazioni previste in PAE in quanto sia necessario prevedere qualche intervento ai fini del ripristino dell’area (tale articolo riporta che *“non essendo attuata l’attività estrattiva, l’area mantiene la destinazione d’uso fornitagli dal presente PRG, ovvero Agricola ((EX: agricola) e Produttivo (Parte, D1: capannoni “Edilbarozzi”)*”).

Dall’esame dell’elaborato cartografico “Inquadramento Urbanistico – Area di collina e Pedecollinare” riportato nell’Atlante Cartografico Allegato 2 al Rapporto ambientale di VAS, si segnala che tale Cava è “indicata “non attiva – parzialmente ripristinata”. Occorre pertanto esplicitare che la Cava Montesone è inserita in Norma, per il completamento delle opere di ripristino.

#### **ART.67 PORZIONE POLO 11 “AREA IMPIANTI CALCESTRUZZI VIGNOLA-BETONCAVE”**

### **“RISERVA” n. 62**

L’ambito territoriale su cui è ubicato l’impianto della Ditta Calcestruzzi Vignola Srl, risulta essere aree di ex cava del Polo n. 11, in quanto, come rimarcato all’Art. 67 delle Norme del PAE, “sono state oggetto di collaudo nel corso del PAE 1997”.

Essendo l’area in argomento ormai collaudata tra gli anni 2007-2009 questa non dovrebbe a rigore essere disciplinata “dalle norme della pianificazione estrattiva”, coerentemente con quanto espresso dall’Art. 9, comma 3 delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva.

Si pone in rilievo che il tema delle attività produttive ubicate in aree di PAE già collaudate



inserirle nella disciplina della Variante PAE, emerge anche nell'Articolo 13(5), comma 9, e nell'Articolo 14, comma 6 e comma 8, lett.B.

Per quanto complessivamente argomentato, e in considerazione che trattasi di attività già insediata nell'area, si auspica che il Comune di Savignano avvii quanto prima un percorso atto a risolvere sul piano della disciplina urbanistica il caso in esame, come peraltro già richiesto dalla CTIAE in relazione alla Variante specifica PAE 2007, in occasione della Seduta n°110 del 19/02/2008.

**ART.68 AEC “CAVA MULINETTI”**  
**ART.69 AEC “CAVA GAROFALO ARGILLE”**  
**ART.70 AEC “CAVA MONTEORO”**

**“RISERVA” n. 63**

Gli Artt. 68 e 69, riportano l'indicazione secondo cui entrambe le pregresse attività estrattive in tali AEC hanno *“ottenuto “certificato di accettabilità dei lavori” di ripristino da parte del Comune di Savignano in data ..... con prescrizioni di completamento di taluni interventi. L'effettiva esecuzione di tali interventi è stata accertata con sopralluogo del ..... . **L'ambito esce pertanto dalle norme della pianificazione estrattiva.**”*

Considerato che tali ambiti ormai collaudati non sono più oggetto della pianificazione estrattiva, occorre eliminare tali articoli che li riguardano, che di fatto non stabiliscono alcuna disciplina.

In relazione alla Cava Garofalo Argille, contrariamente a quanto indicato nell'Art. 69, nell'elaborato cartografico “Inquadramento Urbanistico – Area di collina e Pedecollinare” riportato nell'Atlante Cartografico Allegato 2 al Rapporto ambientale di VAS, si segnala che tale Cava è indicata “non attiva – parzialmente ripristinata”. **Occorre pertanto provvedere a risolvere tale incongruenza.**



**PARERE NEL MERITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO ESPRESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ - U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E AMBIENTALE CON LETTERA PROT. N. 33483 del 04/04/2012**

Di seguito si riporta il contenuto del parere Prot. n. 33483/8-05-09 Fasc. 41/2007 del 4/04/2012 espresso dal *Servizio pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità - U.O. Pianificazione territoriale paesistica e ambientale*, a firma del Direttore dell'Area Territorio e Ambiente Dott. Giovanni Rompianesi, col quale viene fornito un contributo istruttorio ai fini dell'espressione delle riserve.

“Con riferimento alla richiesta trasmessa a questo Servizio. in data 04/11/2011 si rileva di seguito quanto di competenza in merito al PTCP 2009 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.46 del 18 /03/2009 ed in vigore dall'08 /04 /2009.

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 44 del 2009 è stata approvata la Variante generale al PIAE della Provincia di Modena, alla quale i Comuni devono dare attuazione predisponendo il nuovo PAE;
- il Comune di Savignano sul Panaro con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011, esecutiva a norma di Legge, ha adottato la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.), assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 92847, classifica 08-05-09, fasc. 41/2007 del 24 /10/2011;

CONSIDERATO

- che gli elaborati di PAE ed in particolare i risultati della Valutazione Ambientale Strategica mettono in evidenza criticità ambientali legate alle previsioni del PIAE, tali da motivare la scelta di un significativo ridimensionamento delle stesse;
- che tale riduzione riguarda l'estensione delle superfici estrattive, la profondità massima di scavo e di conseguenza anche la volumetria complessiva estraibile che passa, secondo quanto riportato in delibera, da circa mc 5.600.000 a mc 2.680.000, residui compresi;
- che la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011 propone alla Provincia di Modena di recepire nel PIAE il ridimensionamento delle previsioni estrattive riguardanti il Comune di Savignano sul Panaro anche in occasione dei momenti di revisione del PIAE espressamente previsti dalle NTA del PIAE stesso (art. 5). Questa volontà trova riscontro anche



nelle Norme tecniche di attuazione del PAE ed in particolare nella direttiva di cui all'art. 19, co. 5: "Il PAE ha motivatamente introdotto modifiche (in riduzione) alle quantità assegnate per ciascun polo o AEC sulla base delle risultanze del rapporto Ambientale di VAS, e pertanto propone varianti sostanziali (in riduzione) al volume pianificato assegnato ai Poli estrattivi. Tale variazione è da recepirsi attraverso variante del PIAE al momento della prevista verifica del PIAE (Art. 5 del PIAE) programmata al 3° anno dall'approvazione del PIAE stesso".

### EVIDENZIATO che:

- il PAE adottato dal Comune di Savignano sul Panaro con la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011 introduce modifiche sostanziali al PIAE in quanto riduce i quantitativi di materiali estraibili in misura maggiore rispetto allo scostamento ammesso per le modifiche non sostanziali;
- la prescrizione dell'art. 19, co. 5 delle Norme di PIAE stabilisce che: "E' modifica non sostanziale alle quantità assegnate lo scostamento, valutato in relazione alle previsioni originarie del presente PIAE, qualora sia conforme ai seguenti parametri:
  - a) modifica alle previsioni di polo o AEC entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati dal PIAE per i singoli Poli e gli AEC;
  - b) per gli AEC la modifica comunque non può determinare il superamento del limite dei 500.000 mc di materiale autorizzabile;
  - c) per i poli l'aumento deve comunque rimanere entro i 500.000 mc di materiale autorizzabile;
  - d) le modifiche quantitative non devono trasformare un ambito in un polo, conformandosi a quanto stabilito dalla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992;
- ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L.R. 20/2000 per l'approvazione di un piano di settore che contiene proposte di modifica al piano sovraordinato "si applica la disciplina prevista dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche o integrazioni:
  - a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;
  - b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;
  - c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse;
  - c) bis) l'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni partecipa alla conferenza e all'accordo di pianificazione. Copia del piano adottato è trasmessa al medesimo ente il quale può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal



ricevimento dello stesso. Sulle modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli atti di pianificazione settoriale di competenza regionale si esprime l'Assemblea legislativa;

c) ter) nel caso di modifiche ai piani provinciali proposte dal PSC, alla conferenza di pianificazione e all'accordo di pianificazione, ove stipulato, è invitata a partecipare anche la Regione” (L.R. 20/2000, art. 22).

Il co. 5 dell'art. 22 prevede inoltre che:

“L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge”.

Si evidenzia inoltre che nella delibera di adozione del PAE lo scostamento dai quantitativi previsti dal PIAE è motivato da criticità ambientali risultanti dall'analisi di VAS; questi aspetti sono disciplinati nella direttiva dell'art. 19, co. 7 delle Norme di PIAE:

“I trasferimenti di quantitativi di materiali tra Poli o Ambiti appartenenti a PAE di diversi Comuni, anche non contermini, senza incremento della quantità, calcolata con riferimento al volume complessivo dei PAE di riferimento, sono ammessi se ed in quanto preordinati ad assicurare l'interesse pubblico ed in particolare il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale. A tal fine, i Comuni interessati e la Provincia di Modena devono sottoscrivere apposito accordo ai sensi dell' art. 15 della L.R. 20/2000 e solo successivamente avviare le procedure di variante dei PAE.

Questi trasferimenti si attuano pertanto con la sola procedura di variante ai PAE. La variante al PIAE non è necessaria se ed in quanto rispondano alle condizioni quantitative e qualitative previste ai comma da 3 a 5 del presente articolo e ai commi da 3 a 5 del precedente art. 18. Gli obiettivi di carattere ambientale sono definiti dal PIAE nelle schede monografiche dei singoli Poli o con atto degli enti interessati individuati tra quelli indicati dall'art. 12”.

Infine si ricorda che la direttiva dell'art. 19, co. 8 stabilisce che “Non possono essere oggetto di redistribuzione o trasferimento le quantità riservate (colonna 2) in quanto destinate al conseguimento di obiettivi di carattere ambientale, salvo che la redistribuzione o il trasferimento non siano funzionali al perseguimento dei medesimi obiettivi”.



Provincia di Modena

Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

**PARERE N. 323 DEL 30/03/2012 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA  
INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (CTIAE) NEL MERITO  
DEL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, DI CUI AL  
VERBALE DELLA SEDUTA CTIAE N° 128 DEL 30/03/2012**

ESTRATTO DAL VERBALE

della Seduta C.T.I.A.E. n. 128 del 30/03/2012

**VARIANTE AL PIANO COMUNALE  
DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE  
DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**

**Parere C.T.I.A.E. n° 323 del 30/03/2012**



*[...omissis...]*

### **Punto 1.a) Variante al Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Savignano sul Panaro**

La Dott.ssa Nicolini introduce l'esposizione dell'istruttoria relativa alla Variante PAE del Comune di Savignano sul Panaro, illustrando le linee procedurali definite per legge in relazione al procedimento di approvazione del piano, e in particolare la collocazione del Parere della CTIAE che deve essere assunto ai fini dell'istruttoria conclusiva volta all'espressione delle riserve che sarà approvata dalla Giunta Provinciale. Illustra inoltre le linee delle analisi svolte sul Piano adottato, con particolare riferimento alla previsioni estrattive assegnate dal PIAE ai Poli n. 10 e n. 11, in relazione alle quali il PAE ha disposto una riduzione sostanziale nel merito delle superfici e dei volumi. Sottolinea che l'istruttoria inviata all'attenzione della Commissione è un'analisi relativa alle tematiche principali sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi, mentre l'istruttoria complessiva sarà svolta in previsione dell'espressione delle riserve ai sensi dell'art. 34 L.R. 20/2000.

L'Ing. Emanuele Boni inizia l'illustrazione degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi alla Variante al Piano comunale delle Attività Estrattive in argomento.

Vengono illustrati i contenuti essenziali del Piano con riferimento alle tematiche per le quali sono state apportate modifiche rispetto a quanto pianificato in PIAE, con particolare riferimento alle previsioni dei volumi estrattivi (e relative perimetrazioni) sostanzialmente ridotti dalla Variante PAE adottata in relazione ai Poli n°10 "Magazzino", n°11 "Bazzano" e all'AEC perimetrato "Frantoio MEG". Vengono in particolare esposti i temi connessi alle superfici e volumi recepiti in piano, il tema delle destinazioni finali dei poli talora difformi da quelle previste in PIAE, il tema della demolizione dei frantoi e il tema specifico dell'area ex cava su cui insiste la Ditta Calcestruzzi Vignola, per le quali il PAE attribuisce parametri urbanistici.

La Dott.ssa Rita Nicolini a conclusione dell'esposizione pone in rilievo i contenuti istruttori che debbono essere espressi dalla Provincia in previsione dell'adozione della Delibera di riserve, ricordando a tal fine quanto espresso al proposito dall'Art. 34 della L.R 20/2000. Sottolinea il tema della riduzione dei volumi operata dal Comune in assenza di richiesta di una Variante al PIAE.

Il Prof. Giovanni Tosatti sottolinea che un Comune per la prima volta porta all'attenzione della Commissione un riduzione dei volumi pianificati in PIAE, ribadendo, a suo punto di vista, che tale atto pianificatorio rappresenta un comportamento virtuoso. Auspica pertanto un supporto al Comune di Savignano sull'indicare il corretto percorso da perseguire per l'approvazione del Piano.

L'Arch. Carla Ferrari dissente dal punto di vista espresso dal Prof. Tosatti, ponendo in rilievo l'importanza del PIAE e delle analisi ambientali condotte in sede della sua elaborazione, sottolineando che la virtuosità di un PAE non deve essere valutata solamente in relazione alla quantità dei volumi pianificati.



Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

La Dott.ssa Nicolini, al proposito dell'intervento del Prof. Tosatti, puntualizza che le procedure previste per l'approvazione dei PAE sono stabilite dalla Legge. In tal senso alla Provincia compete l'espressione di riserve ed al Comune l'approvazione del Piano. Nel presente caso, l'istruttoria provinciale provvede in sede di riserve a porre in rilievo le differenze sussistenti tra PAE e PIAE.

L'Ass. Vaccari pone in rilievo come il PIAE abbia dedicato ampia attenzione alla tutela della matrice ambientale, "fotografando" una situazione di fabbisogni di allora, che in prospettiva dovrà esser verificata alla luce della attuale realtà economica e della pianificazione di ogni singolo Comune. Ribadisce, d'accordo con l'Arch. Carla Ferrari, che la virtuosità di un PAE non è direttamente connessa alle quantità dei materiali pianificati, ma alle specifiche modalità previste per la sua attuazione.

Al termine della discussione la Commissione:

- sentita la relazione degli istruttori;
- visto il documento istruttorio che allegato al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.

**esprime il proprio parere favorevole all'impostazione istruttoria svolta dalla Provincia, approvando le prescrizioni contenute nell'atto istruttorio dell'Ufficio Attività Estrattive allegato al presente atto.**

*[...omissis...]*

IL SEGRETARIO  
f.to Paolo Corghi

IL PRESIDENTE DELLA C.T.I.A.E.  
(Stefano Vaccari)

*Allegato al Verbale CTIAE della Seduta n°128 del 30/03/2012*

**ATTO ISTRUTTORIO**

**DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA'  
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**

**(P.A.E. - L.R. 17/1991)**

Seduta n. 128 del 30-03-2012

Atto Istruttorio del 30-03-2012

Questa Commissione (C.T.I.A.E.) è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i., contestualmente al procedimento di approvazione della Variante al Piano Comunale delle Attività Estrattive (di seguito denominata PAE) del Comune di Savignano sul Panaro, adottata con delibera C.C. n° 40 del 26/09/2011, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i..

Il PAE del Comune di Savignano sul Panaro è stato trasmesso alla Provincia di Modena con lettera prot. n. 10788 del 18/10/2011 (acquisita agli atti con prot. n. 92847/8.5.9 del 24/10/2011), per l'avvio dell'istruttoria di competenza, come complessivamente prevista ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, della L.R. 17/1991 e s.m.i., dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).

### **Variante PAE del Comune di Savignano sul Panaro adottata:**

#### **Atti amministrativi:**

- Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 26/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del PAE Comunale;
- Trasmissione del Piano adottato alla Provincia con lettera prot. 10788 del 18/10/2011;
- Pubblicazione dell'avviso di deposito del PAE Comunale sul BUR n. 158 del 26/10/2011, ai fini del deposito del Piano presso la sede Comunale per 60 giorni (26/10/2011 – 27/12/2011), ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L.R. 20/2000;
- Deposito del Piano presso la Provincia nel medesimo periodo di 60 giorni (26/10/2011 – 27/12/2011), ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS come previsto dall'art.14, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Gli elaborati del PAE di cui all'art. 7 della L.R. 17/1991 e s.m.i., trasmessi per l'istruttoria della C.T.I.A.E., risultano così composti:

#### **Elaborati tecnici e cartografici:**

Gli elaborati della Variante Generale PAE sono di seguito elencati:

##### **Valutazione Ambientale Strategica:**

- Parte I: Quadro operativo, fonti dati, partecipazione
- Parte II: Ambiti di riferimento
- Parte III: Criticità ambientali
- Parte IV: Obiettivi e misure d'attuazione
- Parte V: ipotesi di Piano e confronto alternative
- Parte VI: Monitoraggio del piano
- Sintesi non tecnica della VAS

##### **Relazione Illustrativa (comprensiva dei seguenti Allegati e Tavole):**

- All. 1a: Prove penetrometriche dinamiche leggere DL-20;
- All. 1b: Prove penetrometriche dinamiche DPSH;
- All. 2: analisi granulometriche polo 10;
- All. 3: analisi granulometriche polo 11)
- Tav. 1: Inquadramento corografico

- Tav. 2: carta geologica
- Tav. 3: Carta delle isofreatiche dell'acquifero A0
- Tav. 4: Stato di fatto difesa spondale sita nel Polo 10

#### Norme Tecniche di Attuazione (con Allegato Linee guida)

##### Elaborati cartografici di Piano

- Tav. 1A: Carta corografica delle aree estrattive
- Tav. 1B: Carta corografica delle aree di trasformazione
- Tav. 1C: Carta corografica delle aree collaudate
- Tav. 1D: Destinazioni d'uso finali
- Tav. 2: Poli estrattivi
- Tav. 3: Polo10 - Dati di scavo
- Tav. 4a: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 4b: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 4c: Polo10 - Sistemazione finale
- Tav. 5: Polo11 - Dati di scavo
- Tav. 6: Polo11 - Sistemazione finale

### **ISTRUTTORIA SVOLTA SUL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**

I contenuti del PAE in esame in relazione alla pianificazione sovraordinata vigente sono stati valutati sulla base della legislazione di settore vigente e degli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, visti:

- i disposti delle L.R. 17/1991 e s.m.i, L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po;
- la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena, approvata con Del. C.P. n. 46 del 18/3/2009 (L.R. 20/2000);
- la Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Modena, approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/3/2009, per la verifica di conformità alla pianificazione estrattiva infraregionale;
- il Piano Regolatore Generale vigente;

Per quanto attiene la conformità del PAE al PTCP vigente si dà atto che la delimitazione dei poli condotta in sede di PAE, pur modificata in riduzione rispetto a quella indicata in PIAE, è completamente ricompresa all'interno dei perimetri poli n°10 e n°11 e pertanto è di fatto soddisfatta la conformità al PTCP vigente, in considerazione che i due piani sono stati approvati in epoca praticamente concomitante. Il Comune di Savignano s/P è attualmente dotato di Piano delle Attività Estrattive (PAE 1997), in relazione al quale è stata adottata la Variante in argomento ai fini del percorso di adeguamento al vigente PIAE 2009.

Per quanto attiene l'analisi dei contenuti del PAE in relazione alle disposizioni del vigente PAI dell'autorità di Bacino del Fiume Po, si pone in rilievo come il confronto col PTCP vigente sia esaustivo anche in relazione alle prescrizioni di tale Piano (per i specifici contenuti in tema di assetto idraulico e idrogeologico), a seguito del conseguimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 112/1998, sottoscritta in data 14/10/2010.

## I CONTENUTI DEL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO IN RELAZIONE AL VIGENTE PIAE

Il PAE adottato in esame, ai fini del percorso di adeguamento alle previsioni ed alle disposizioni (Direttive e Prescrizioni) contenute nella Variante Generale al PIAE, è chiamato a:

- ricepire le modifiche in ampliamento dei due Poli estrattivi (n°10 Magazzino e n°11 Bazzano) e pianificare le previsioni estrattive definite per gli Ambiti Estrattivi Comunali previsti nel vigente PIAE;
- rendere coerenti le Norme tecniche del PAE al PIAE 2009.

### SINTESI DELLE ZONIZZAZIONI ESTRATTIVE RECEPITE NEL PAE COMUNALE

Il PAE adottato ha parzialmente recepito le zonizzazioni pianificatorio-estrattive inserite nella Variante Generale al PIAE 2009 di cui ai seguenti Poli, azzerando i quantitativi previsti per il seguente AEC perimetrato:

- **Polo n. 10 “Magazzino”;**
- **Polo n. 11 “Bazzano”;**
- **AEC Frantoio MEG.**

Al proposito, è da porre in rilievo come la Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) non ha provveduto a recepire la potenzialità estrattiva di sabbia e ghiaia alluvionale assegnata dalla Variante Generale al PIAE 2009 in relazione ai Poli estrattivi n. 10 “Magazzino”, n. 11 “Bazzano” e all’Ambito estrattivo “Frantoio MEG”, avendo disposto una riduzione delle aree estrattive cui corrisponde una riduzione sostanziale dei volumi assegnati (in riferimento, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli Artt. 18 e 19 delle Norme del PIAE).




Figura 1: Estratto da Tav. 1 “Inquadramento corografico”

In *Figura 1* sono rappresentate le modifiche introdotte alle perimetrazioni dei Poli 10 e 11; in particolare l'area in tratteggio verde risulta quella non recepita rispetto alle previsioni del PIAE.

Nel merito delle superfici, si pone in rilievo come tale modifica alle perimetrazioni per il Polo n°10 risulti "non marginale" ai sensi dell'Art. 18 delle Norme del PIAE, mentre quella apportata al Polo n°11 risulta contenuta entro il limite del 5% (e inferiore a 50.000 mq) e pertanto risulta variazione "marginale", quindi ammessa ai sensi del medesimo Art. 18.

Si pone in rilievo che le modifiche apportate alle previsioni volumetriche sono da ritenersi "sostanziali" (ai sensi dell'Art 19 delle Norme di PIAE) in entrambi i Poli, in quanto superiori al 10% dei volumi estrattivi assegnati ad ogni singolo Polo dal PIAE.

## **INQUADRAMENTO GENERALE DELLE AREE ESTRATTIVE PREVISTE DAL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**

Il territorio comunale di Savignano sul Panaro è interessato dalla previsione di P.I.A.E. che consiste nella pianificazione di attività estrattiva in tre aree (due poli e un AEC perimetrato) e nella riconferma di un residuo estrattivo di 10.425 mc da pianificare all'interno di un ambito estrattivo comunale non perimetrato. Sono inoltre presenti nel territorio comunale altre aree interessate da pregressa attività estrattiva per le quali occorre completare la sistemazione e il recupero finale.

Un tema di rilievo disciplinato dal PAE comunale è connesso alla dismissione e alla demolizione di n°5 frantoi e n°2 impianti di trasformazione inerti a collocazione inidonea; per l'incentivazione delle attività di dismissione e demolizione di tali impianti, il Piano ha previsto l'assegnazione di specifici quantitativi di inerti definiti all'Art. 15(1) delle Norme del PAE.

Il Polo n.°10 ricade in aree del territorio comunale classificate nel vigente PRG come "*Zone omogenee E.3 agricole di tutela paesaggistica delle basse*" mentre il Polo n°11 in area "*Zone omogenee E.4: agricole di tutela del primo terrazzamento fluviale*"; in entrambi i casi non sono presenti vincoli ostativi all'attività estrattiva.

## **DESCRIZIONE DEI POLI ESTRATTIVI COMUNALI E DELL'AEC PERIMETRATO PIANIFICATI IN PAE**

Pare opportuno sottolineare, in relazione al tema della prevista minor profondità di scavo introdotta dalla Variante PAE, che tale elemento in ogni caso non inficerebbe la potenzialità estrattiva dei Poli in relazione ai quantitativi assegnati dal PIAE. Nel merito del tema delle profondità di scavo, in relazione ad entrambi i Poli n. 10 e n. 11, le schede monografiche di PIAE prevedono una profondità massima di scavo pari a -15 m. dal piano campagna, la quale deve essere definita in dettaglio in esito di successivi approfondimenti d'ordine idrogeologico nelle singole aree d'intervento. Alla luce dello studio idrogeologico redatto per la realizzazione della Variante PAE, ed in particolare sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati ai fini della redazione del PAE nell'anno 2009 e 2010 (3 campagne di misura), il piano ha ritenuto necessario limitare le profondità di scavo massime all'interno dei poli a -10 m da p.c. in considerazione della sensibile diminuzione della soggiacenza della falda.

### **POLO n°10 "MAGAZZINO"**

#### **SUPERFICI**

Dal prospetto riportato all'Art. 58 delle Norme del PAE si rileva come le previsioni della Variante PAE siano inferiori in riferimento alla superficie del polo riportata in PIAE per un ammontare di -428.947 mq (percentuale del -54%), fatto che implica modifica "non marginale" alle

perimetrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 5 delle Norme del PIAE stesso (sono considerate "marginali" le variazioni dei perimetri contenute entro il limite del 5% della superficie assegnata dal PIAE e comunque nel massimo di 50.000 mq).

#### SUPERFICIE

POLO 10 "Magazzino" (m <sup>2</sup> )	Previsione PIAE (P10 Totale - P10 S.Cesario)	Recepimento PAE
Superficie già pianificata (1996 – 2007):	273.189	273.189
Superficie in ampliamento (2008-2017)	+ 520.258	+ 91.311
Totale superficie del polo	793.447	364.500 (di cui 343.500 scavo, 21.000 riserva)

#### VOLUMI SCAVABILI

Dall'analisi dell'Art. 58 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica del Polo n. 10, si rileva che la Variante PAE riduce le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE per un ammontare pari a -1.980.000 mc (riduzione pari a circa il 55% del volume totale previsto dal PIAE per il Polo n. 10).

POLO 10 "Magazzino" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PAE 1997 – variante 2007		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	500.000		
Volume autorizzato al 31-12-2007	-21.125		
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	=478.875		
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale			
Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale			

POLO 10 "Magazzino" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PIAE 2008		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	500.000	-	500.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	-21.125	-	-21.125
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	=478.875	-	=478.875
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale	880.000	+2.250.000	+3.130.000
Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale			<b>+3.608.875</b>

POLO 10 "Magazzino" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PAE 2011		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	500.000		500.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	-21.125		-21.125
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	478.875		=478.875
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale		+1.150.000	+1.150.000
Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale			<b>1.628.875</b>

Ai sensi dell'Art. 19 comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE "i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione". Ai sensi del comma 5 dell'Art. 19, vengono definite "modifiche non sostanziali", quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE.

### **DESTINAZIONE D'USO FINALE**

L'Art. 58, delle Norme del PAE, paragrafo "Destinazione d'uso finale", **introduce una destinazione d'uso finale Agricolo ("agricola di tutela")**, che non risulta ammessa in PIAE in relazione al Polo n. 10 (riferimento elaborato "Norme Tecniche di Attuazione – Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi Comunali perimetrati"). Si pone in rilievo come a norma dell'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, "i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle "Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati" in cui sono indicati ... **tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali**".

Si pone in rilievo inoltre come il PIAE, a norma dell'Art. 11, comma 7, lett. c), stabilisce, l'indirizzo rivolto ai PAE, con valore di Direttiva, "di ridurre al minimo il recupero agricolo".

Si dà atto che il Comune di Savignano motiva in norma tale scelta, ma si pone in rilievo come nel percorso di approvazione del PIAE il Comune stesso non abbia espresso alcuna osservazione nel merito delle destinazioni finali previste per il Polo n. 10, e non abbia provveduto in quella sede a proporre l'introduzione della destinazione ad uso agricolo ora inserita in PAE.

### **POLO n°11 "BAZZANO"**

#### **SUPERFICI**

Dal prospetto riportato all'Art. 59 delle Norme del PAE si rileva come le previsioni della Variante PAE siano inferiori in riferimento alla superficie del polo riportata in PIAE per un ammontare di – 11.425 mq (percentuale del –4.6%), fatto che implica modifica "marginale" alle perimetrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 5 delle Norme del PIAE stesso (sono considerate "marginali" le variazioni dei perimetri contenute entro il limite del 5% della superficie assegnata dal PIAE e comunque nel massimo di 50.000 mq).

## VOLUMI SCAVABILI

Dall'analisi dell'Art. 59 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica del Polo n. 11, si rileva che la Variante PAE riduce le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE per un ammontare pari a -950.000 mc (riduzione pari a circa il 47% del volume totale previsto dal PIAE per il Polo n. 11).

POLO 11 "Bazzano" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PAE 1997 – variante 2007		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	500.000	1.000.000	
Volume autorizzato al 31-12-2007	-500.000	-499.673 *	
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	0	=500.127	
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale			
<b>Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale</b>			

POLO 11 "Bazzano" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PIAE 2008		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	1.500.000		+1.500.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	-999.673		-999.673
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	=500.127		=500.127
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale	0	+1.500.000	+1.500.000
<b>Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale</b>			<b>2.000.127</b>

POLO 11 "Bazzano" (m <sup>3</sup> ) – sabbie e ghiaie alluvionali	PAE 2011		
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Volumi già pianificati (1996 – 2007)	1.500.000		+1.500.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	-999.673		-999.673
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007		=500.127	=500.127
Potenzialità estrattiva in ampliamento Variante Generale	0	+550.000	+550.000
<b>Potenzialità estrattiva totale con la Variante Generale</b>			<b>1.050.127</b>

Ai sensi dell'Art. 19 comma 2 delle Norme del PIAE, viene stabilito che in sede di redazione dei PAE *“i quantitativi assegnati dal PIAE possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante **modifiche non sostanziali**, trasferimenti o redistribuzione”*. Ai sensi del comma 5 dell'Art. 19, vengono definite *“modifiche non sostanziali”*, quelle contenute entro il limite del 10% rispetto alle previsioni dei volumi indicati in PIAE.

## **DESTINAZIONE D'USO FINALE**

L'Art. 59 delle Norme di PAE, al paragrafo "*Destinazione d'uso finale*", recepisce solamente due delle tipologie di sistemazione e recupero previste nella Scheda monografica del Polo n°11 del PIAE ("*zona destinata a recupero naturalistico*" e "*zona destinata ad uso ricreativo sportivo*"), e introduce una nuova destinazione d'uso, non prevista in PIAE, definita come "**Residenziale (Zona di rispetto non estrattiva dove si mantiene la destinazione residenziale attuale)**". Al proposito, si pone in rilievo come ai sensi dell'Art. 16, comma 4, lett. e) delle Norme del PIAE, con valore di Direttiva, "*i PAE devono conformarsi al PIAE anche in relazione ai parametri specificati nelle Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati in cui sono indicati ... tipologia e criteri di sistemazione e recupero e destinazioni finali*". In ogni caso, tale destinazione d'uso finale di natura urbanistica introdotta dal PAE, come posto in rilievo dal Servizio Pianificazione urbanistica e cartografia della Provincia con parere prot. 9804 del 2/02/2012, non risulta conforme alle previsioni del vigente PRG del Comune, in quanto l'area in argomento è interamente ricompresa in "Zona E (agricola)".

## **AMBITO ESTRATTIVO PERIMETRATO "FRANTOIO MEG"**

### **VOLUMI SCAVABILI**

Dall'analisi dell'Art. 60 delle Norme di PAE, in cui si riporta la scheda monografica dell'AEC "Frantoio MEG", si rileva che la Variante PAE non provvede a recepire le previsioni dei quantitativi assegnati dal PIAE pari a 20.000 mc (riduzione del 100% del volume assegnato dal PIAE), di fatto introducendo modifiche sostanziali ai volumi assegnati dal PIAE.

## **LE PRESCRIZIONI AMBIENTALI IN RELAZIONI AI TEMI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELLE ACQUE SUPERFICIALI, AL TEMA DEL RUMORE/POLVERI, ALLA QUALITA' DELL'ARIA PREVISTE NEL PAE**

In relazione ai due Poli e all'AEC perimetrato previsti in PAE, per quanto attiene i temi del **monitoraggio del rumore/polveri e della qualità dell'aria**, del **monitoraggio delle acque sotterranee** e delle prescrizioni impartite ai fini della limitazione delle problematiche connesse al rumore/polveri, nonché la **regimazione delle acque superficiali**, si dà atto che il PAE, all'Art. 13 dispone approfondimenti e prescrizioni sostanzialmente coerenti con le corrispondenti definite in PIAE nelle relative schede monografiche.

In tema di tutela delle acque sotterranee e superficiali si segnala che l'Art. 59 delle Norme di PAE, che stabilisce disposizioni in relazione al Polo n°11, ai paragrafi "Acque sotterranee" e "Acque superficiali", nella tabella "Recepimento PAE", stabilisce che *"sono interamente richiamate le prescrizioni di monitoraggio acque sotterranee incluse nella Determinazione n° 54 del 06/08/2010 del Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia Di Modena (avente ad Oggetto: D.LGS. 152/2006 PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DGR 286/2005. DITTA CALCESTRUZZI VIGNOLA S.R.L. VIA MAGAZZENO SAVIGNANO SUL PANARO(MO). MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26/03/2008)".*

Per quanto complessivamente sopra argomentato, non si ritiene corretto riportare all'interno delle Norme del PAE, le prescrizioni di cui alla sopra richiamata Determinazione provinciale, in considerazione che risulta incongruo richiamare all'interno di un piano specifiche prescrizioni relative ad atti autorizzativi che possono naturalmente essere superate, diventando inattuali, a seguito di modifiche conseguenti ad atti successivi.

Dovranno pertanto essere recepite, eventualmente approfondendole, le prescrizioni disposte in PIAE per il Polo n. 11 "Bazzano" nel merito delle "Acque sotterranee" (rif. "Norme tecniche di attuazione - Volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati") , tenuto conto dei rilievi espressi da ARPA in sede di istruttoria.

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAE

Per quanto attiene le Norme tecniche di Attuazione, la relativa verifica di conformità alle norme del PIAE è condotta analiticamente in sede di istruttoria ai fini dell'espressione delle riserve provinciali ai sensi dell'art. 34. Di seguito si riportano i commi 1, 6 e 7 dell'Art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i che così recitano:

*“1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresì al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia.*

.....

*6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.*

*7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano.”*

Si riportano pertanto i rilievi inerenti i contenuti essenziali e costitutivi del PAE medesimo che risultano meritevoli di analisi congiunta in sede di Commissione Tecnica riguardanti temi di sostanziale discostamento dalle previsioni di PIAE.

### MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI E AI VOLUMI PIANIFICATI DAL PIAE

Come precedentemente argomentato le previsioni estrattive riportate nella Variante PAE comunale si differenziano in maniera sostanziale da quanto previsto dal PIAE vigente, sia in termini di superfici (per il solo Polo n°10) che di volumi estraibili pianificati, che risultano ampiamente ridotti per entrambi i poli e azzerati in riferimento all'AEC Frantoio MEG. Ai sensi di quanto enunciato nell'Art 18, comma 7 e nell'Art. 19, comma 5 delle Norme della Variante PAE, tali modifiche troverebbero fondamento e giustificazione nelle “risultanze del rapporto Ambientale di VAS” nel quale i vincoli e le tutele definite dal PTCP per le aree complessivamente interessate dalle previsioni del vigente PIAE vengono richiamati, analizzati e posti in rilievo quali elementi di “criticità” tali da imporre lo stralcio delle previsioni del PIAE. Al proposito, senza entrare in questa sede nel merito di un'analisi specifica, si pone in rilievo come i citati vincoli e tutele del PTCP non siano in ogni caso da individuarsi come escludenti al riguardo della possibilità di attuazione delle attività estrattive, ai sensi dell'art. 19 “*Particolari disposizioni relative alle attività estrattive*” delle Norme del PTCP.

Al proposito si pone in rilievo che, ai sensi dell'Art. 22 della L.R 20/2000 per l'**approvazione di un piano di settore (PAE) che contiene proposte di modifica al piano sovraordinato (PIAE)** “si applica la disciplina prevista al Titolo II (nel caso di specie la procedura di cui all'Art. 34 “Procedimento di approvazione dei POC”, ndr) o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche e integrazioni:

*a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;*

*b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;*

*c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali debbono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse;*

*c bis) l'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni partecipa alla conferenza e all'accordo di pianificazione. Copia del piano adottato è trasmessa al medesimo ente il quale può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Sulle modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli atti di pianificazione settoriale di competenza regionale si esprime l'Assemblea legislativa;*

*c ter) nel caso di modifiche ai piani provinciali proposte dal PSC, alla conferenza di pianificazione e all'accordo di pianificazione, ove stipulato, è invitata a partecipare anche la Regione.*

Il comma 5 dell'Art. 22 prevede inoltre che:

*L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge.*

#### DESTINAZIONI D'USO FINALI

In relazione alle destinazioni d'uso finali delle aree estrattive, laddove non conformi a quelle previste in PIAE, si ritiene debbano essere modificate recependo quelle stabilite dal piano provinciale come ammissibili; inoltre occorre considerare che "al fine di reinserire le aree nella pianificazione comunale vigente" le destinazioni d'uso debbono essere previste dal PRG – PSC/POC, e non può pertanto essere il PAE ad assumere il compito di disciplinarle. Se in effetti si vuole intendere che l' inserimento nel PAE di un'area debba avere anche gli effetti urbanistici di inserimento nel PRG di tale specifica destinazione, come peraltro esplicitato dallo stesso PAE adottato (art. 11 comma 6), allora l'adozione del PAE deve essere accompagnata da "contestuale variante specifica al PRG/PSC-POC" o assumerne la valenza per esplicita dichiarazione del Comune stesso in sede di adozione. Se non è così, allora la discrasia tra la previsione del PRG vigente e l'indicazione del PAE adottato dovrà essere risolta.

#### DEMOLIZIONE FRANTOI E IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

In relazione all'Art. 3 comma 7, lett. b) e all'Art. 16, comma 10 delle Norme del PAE, inerenti i presupposti attuativi relativi alla demolizione dei frantoi, si fa presente che la norma individua quali unici presupposti delle previsioni estrattive del PAE gli interventi di compensazione e di valorizzazione del territorio connessi alla demolizione di impianti, disposizione che può risultare non equilibrata, in considerazione che l'individuazione dei volumi da estrarre è prioritariamente da connettere ad una valutazione del fabbisogno. Il perseguimento del fabbisogno attraverso l'attività estrattiva può pertanto avere tra i presupposti attuativi la realizzazione di opere di compensazione e di valorizzazione del territorio di natura ambientale, di diverse tipologie.

In relazione a tale tematica, il PAE ha definito in apposita tabella in modo dettagliato i quantitativi dei volumi da attribuirsi alla demolizione dei singoli impianti. Si suggerisce di indicare unicamente il rapporto tra i volumi affidati e lo stato degli impianti di trasformazione inerti oggetto di demolizione, più che indicare anche la titolarità degli stessi, demandando poi alla fase degli Accordi, che definisce formalmente il rapporto tra pubblico e privato, l'indicazione specifica.

Al proposito, laddove si cita in norma (Art. 15(1), comma 14) il “**valore base massimo individuato dalla Provincia**”, si pone in rilievo, in relazione ai quantitativi connessi al trasferimento/demolizione dei frantoi, che i valori indicati dalla Provincia all'interno del “*documento guida prot. 21986 del 29/12/1994 del Settore difesa del suolo e Settore tutela dell'ambiente*”, non sono da intendersi come valori “*massimi*”, bensì come valori indicativi di riferimento, stimati tali in considerazione della complessità e molteplicità dei parametri che concorrono a definire il costo da ammortizzare. Compete al Comune affrontare una valutazione approfondita da condurre in sede di elaborazione del PAE, senza assumere tali valori dei volumi quali riferimenti prescrittivi.

#### ARGINI DI PROTEZIONE AREE DI CAVA

Si pone all'attenzione della Commissione in particolare anche l'Art. 53, comma 7 delle Norme del PAE il quale introduce una prescrizione del tutto inusuale laddove prescrive che “**dovranno ... essere previsti dei varchi negli argini che consentano la visione dell'attività di cava dall'esterno**”.

Tale prescrizione risulta inopportuna, in quanto gli argini di protezione ambientale in terra, oltre che assolvere ad una funzione di barriera contro le polveri ed i rumori (che potrebbe risultare inficiata dalla realizzazione di tali varchi), costituisce elemento fisico atto a precludere/disincentivare l'accesso di terzi nell'area oggetto di attività estrattiva che risulta vietato ai sensi di Legge.

Al proposito, occorre porre in rilievo che l'art. 46 del DPR 128/1959, dispone che “*L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi. Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.*”. I controlli del rispetto di tale disposizione di Legge è competenza specifica della Provincia in materia di Polizia Mineraria.

#### AREA IMPIANTI CALCESTRUZZI VIGNOLA-BETONCAVE

L'ambito territoriale su cui è ubicato l'impianto della Ditta Calcestruzzi Vignola Srl, risulta essere aree di ex cava del Polo n. 11, in quanto, come rimarcato all'Art. 67 delle Norme del PAE, “*sono state oggetto di collaudo nel corso del PAE 1997*” (in effetti il perimetro del polo n°11 previsto in PIAE non riporta tale area).

Essendo l'area in argomento ormai collaudata tra gli anni 2007-2009 questa non dovrebbe a rigore essere disciplinata “*dalle norme della pianificazione estrattiva*”, coerentemente con quanto espresso dall'Art. 9, comma 3 delle Norme del PIAE.

Per quanto complessivamente argomentato, si auspica che il Comune di Savignano avvii quanto prima un percorso atto a risolvere sul piano urbanistico il caso in esame, come peraltro già richiesto dalla CTIAE in relazione alla Variante specifica PAE 2007, in occasione della Seduta n°110 del 19/02/2008.

## **ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI ELABORATI DI PAE**

All'interno dei precedenti paragrafi dedicati all'analisi delle singole tematiche del PAE analizzate, sono già state trattate ed enunciate le problematiche e le relative conclusioni.



Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Registrazione N. 3256 -A-

Unità Operativa. VIA mcs  
tel. 059 209 424 fax 059 209 492  
e-mail: sereni.c@provincia.modena.it

Classifica 08-05-09 fasc.41/2007.

Modena, 23/04/2012

Alla cortese attenzione di

5.2 - Sicurezza del territorio e programmazione ambientale  
NICOLINI RITA

5.2.0 - Programmazione ambientale  
CORGHI PAOLO

**Oggetto: ART.15 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE GENERALE 2011 AL PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - PARERE MOTIVATO.**

Premesso:

- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, stabilisce che anche i Piani comunali delle Attività Estrattive (PAE), e loro Varianti, devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- l'art. 1, comma 4 della L.R. 9/2008, dispone che l'Autorità competente ad esprimere il parere motivato ai fini della VAS sui PAE, in quanto Piani approvati dai Comuni, sia la Provincia;

- il Comune di Savignano sul Panaro con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2011 ha adottato la Variante Generale 2011 al PAE ai fini dell'adeguamento al vigente PIAE, elaborando, nello specifico, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che riveste anche il valore della Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m.i., allegando inoltre la Sintesi non Tecnica di corredo al Rapporto ambientale;

- a seguito dell'adozione, il Comune di Savignano sul Panaro ha provveduto ad inviare alla Provincia, con lettera prot. 10788 del 18/10/2011, gli elaborati della Variante Generale 2011 al PAE, comprensivi del Rapporto ambientale e della Relazione di sintesi non tecnica per i provvedimenti di competenza. Il Comune ha inoltre provveduto ad inviare la Variante agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale, ARPA e AUSL, che si sono espresse rispettivamente con il Parere ARPA-Sezione Provinciale di Modena prot.431 del 11/01/2012 e parere AUSL-Servizio Igiene Pubblica di Vignola, prot. 14664-2012/PG del 29/02/2012;

- il Comune di Savignano sul Panaro, a seguito dell'adozione, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 158 del 26/10/2011 (Parte seconda) l'Avviso del deposito della Variante generale 2011 al PAE per il periodo di 60 giorni, dal 26/10/2011 al 27/12/2011, per la consultazione pubblica presso le sedi del Comune e della Provincia, e provvedendo, inoltre, a pubblicare gli elaborati della Variante sui rispettivi siti web;



Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Registrazione N. 3256 -A-

- lo scrivente Servizio, competente nel merito della procedura di VAS, ha provveduto come previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dall'art. 34, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dalla Circolare della Regione Emilia Romagna "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9", ad effettuare il deposito del piano per 60 giorni, dal 26/10/2011 al 27/12/2011, presso la sede della Provincia di Modena, rendendo altresì disponibili sul sito web della Provincia sia l'Avviso di deposito che gli elaborati di piano, con particolare evidenza al Rapporto ambientale e alla Relazione di sintesi non tecnica;
- il Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione ambientale, competente in merito al procedimento finalizzato all'approvazione della Variante PAE in argomento, in previsione della formulazione delle riserve al piano ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ha richiesto al Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, con lettera prot. n. 95958 del 04/11/2011 l'espressione del parere motivato ai fini della Valutazione ambientale della Variante Generale 2011 al PAE del Comune di Savignano sul Panaro;
- a seguito del deposito del piano, l'Amministrazione comunale di Savignano sul Panaro con lettera prot. 2788 del 19/03/2012 ha provveduto a trasmettere alla Provincia le osservazioni pervenute, allegando in particolare anche i pareri espressi nel merito al piano da parte di ARPA e AUSL in qualità di soggetti competenti in materia ambientale;
- in riferimento alla incidenza del PAE con i siti della Rete Natura 2000, si evidenzia che sia in ambito comunale che nelle zone limitrofe non sono individuati siti appartenenti alla sopra citata rete e pertanto non si rende necessario effettuare la Valutazione d'Incidenza del piano.

Per tutto quanto precede si esprime il seguente

### **PARERE MOTIVATO**

La Variante Generale 2011 al PAE del Comune di Savignano sul Panaro è stata elaborata in riferimento alle previsioni del PIAE approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.44 del 16/03/2009.

Il PIAE approvato nel 2009 ha confermato nella pianificazione estrattiva provinciale per il Comune di Savignano sul Panaro, il Polo n. 10 "Magazzino" ed il Polo n. 11 "Bazzano", prevedendo per entrambi un ampliamento sia in termini di superficie che di volumi di ghiaie e sabbie scavabili, oltre all'aumento della profondità di scavo ammessa, fino ad un massimo di -15 m rispetto al piano campagna. Il volume totale di ghiaie e sabbie di origine alluvionale pianificate risulta essere pari a 3.608.875 m<sup>3</sup> nel polo n.10 e 2.000.127 m<sup>3</sup> nel polo n.11. Il PIAE ha inoltre pianificato un nuovo ambito perimetrato denominato "Frantoio MEG" con una potenzialità di 20.000 m<sup>3</sup> e confermato una disponibilità di 10.425 m<sup>3</sup> da individuare nell'ambito "Fallona" o in altro ambito comunale non perimetrato per l'estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali.

Nel complesso il Comune di Savignano è chiamato, dal vigente PIAE, a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno provinciale di ghiaie e sabbie per un quantitativo totale di 5.639.427 m<sup>3</sup>.

In sede di elaborazione del PIAE, sono state valutate le previsioni estrattive in relazione al sistema dei vincoli esistenti in materia di tutela degli elementi paesaggistici e ambientali derivanti dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PTCP.

Sempre nel corso della elaborazione del PIAE, sono state effettuate le analisi ambientali previste dalla normativa, contenute nel Volume 4.1 "Analisi ambientali/Valsat, Studio di Bilancio Ambientale, Valutazione d'incidenza e Rapporto ambientale", ed è stata effettuata un'analisi preventiva in relazione a specifiche matrici ambientali, facendo riferimento alla metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale (SBA), definita ed applicata ai poli estrattivi.

Le valutazioni effettuate hanno individuato, in riferimento ai siti estrattivi del Comune di Savignano sul Panaro, i livelli di criticità (LK), ricavati combinando le classi di valenza strategica (VS) con i livelli di impatto di estrazione (Ie), di seguito riportati:



- Polo n.11 - LK V: criticità molto elevate, prescrizioni ambientali restrittive e monitoraggio ambientale in continuo;
- Polo n.10 – LK IV: criticità elevate, prescrizioni ambientali specifiche e monitoraggio ambientale mensile;
- AEC Frantoio Meg e AEC Fallona – LK III: criticità elevate, prescrizioni ambientali specifiche con monitoraggio ambientale stagionale.

In particolare:

- il Polo n.10 presenta un livello di criticità “molto elevato” in merito ai parametri “alterazione del profilo topografico” e “acque sotterranee”, “elevato” in tema di “acque superficiali” e in relazione al fattore “interferenze insediamenti civili”;
- il Polo n.11 presenta un livello di criticità “molto elevato” in merito ai parametri “alterazione del profilo topografico” e al fattore ambientale “ripristino finale del sito”, “elevato” in tema di “acque sotterranee” e in relazione al fattore “interferenze insediamenti civili”;
- l’Ambito Frantoio Meg presenta un livello di criticità “molto elevato” in tema di “acque sotterranee”, “elevato” in merito alle “acque superficiali” e in relazione al fattore “interferenze insediamenti civili”;
- l’Ambito Fallona presenta un livello di criticità “molto elevato” in tema di “acque sotterranee”, “elevato” in merito al parametro “alterazione del profilo topografico” e in relazione al fattore “interferenze insediamenti civili”.

Lo specifico elaborato di VAS/Valsat è stato sviluppato fin dalla fase preliminare di definizione degli obiettivi e delle strategie del PIAE da parte della Conferenza di Pianificazione, a cui hanno partecipato oltre agli enti territoriali, le amministrazioni competenti e le associazioni economiche e sociali. Il procedimento ha preso avvio con il confronto tra gli obiettivi generali che definiscono le strategie estrattive della Variante e gli indirizzi di sostenibilità ambientale formulati dalle direttive europee, nazionali e regionali, oltre che negli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Il piano pertanto ha cercato di coniugare il fabbisogno di materie prime necessarie alla realizzazione delle opere, pubbliche e private, previste sul territorio provinciale nel periodo di validità del piano, con la necessità di limitare il consumo di risorse e di territorio e minimizzare gli impatti temporanei e permanenti.

La Variante Generale 2011 al PAE del Comune di Savignano, prevede la pianificazione dei due Poli n.10 e n.11, già interessati da anni dall’attività estrattiva, ed assegna loro un volume complessivo di ghiaie e sabbie scavabili pari a 2.679.002 m<sup>3</sup> (1.628.875 m<sup>3</sup> nel polo n.10 e 1.050.127 m<sup>3</sup> nel polo n.11) ed una profondità di scavo massima ammessa di -10/ 13 m rispetto al p.c.; il piano non recepisce invece la pianificazione prevista per gli AEC comunali.

Le analisi riportate nei documenti di VAS, hanno indotto l’Amministrazione comunale ad operare scelte in riduzione sia della profondità massima di scavo ammessa, sia delle superfici estrattive e delle volumetrie complessive estraibili nel proprio territorio per un totale di 2.960.425 m<sup>3</sup>.

Con riferimento ai documenti di Valutazione Ambientale Strategica VAS – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, della Variante Generale al PAE del Comune di Savignano sul Panaro, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/09/2011, si rileva quanto segue:

- 1) per quanto attiene i rapporti della Variante generale al PAE con la pianificazione sovraordinata, (punto a) dell’Allegato VI Titolo II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), si dà atto che il Rapporto ambientale affronta questo tema, ponendo in rilievo la coerenza del Piano sia in relazione al vigente PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po che al vigente PTCP. In relazione alla conformità del piano al PIAE si rimanda al parere espresso nel merito dal Servizio Pianificazione Territoriale, ambientale e della mobilità con lettera prot. 92664 del 21/10/2011 ed alle riserve formulate dall’Unità Operativa provinciale delle attività estrattive;



- 2) si ritiene che siano sufficientemente articolate, all'interno del Rapporto ambientale, le descrizioni delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche di ciascun polo ed ambito, nonché valutati i possibili impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attività estrattiva (punti b), c), d), e) e f) dell'Allegato VI, Titolo II, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). In particolare sono state approfondite le valutazioni già effettuate e sono state individuate ulteriori situazioni di criticità ambientale che hanno indotto l'Amministrazione a prevedere una riduzione delle aree coinvolte dall'attività estrattiva e un volume di materiale scavabile inferiore a quello pianificato dal PIAE. Si pone in rilievo al riguardo che in sede di elaborazione del PIAE, le previsioni estrattive sono state relazionate al sistema dei vincoli esistenti in materia di tutela degli elementi paesaggistici e ambientali derivanti dalla pianificazione sovraordinata. In particolare i vincoli del PTCP richiamati nell'analisi svolta nel Rapporto ambientale, non risultano in ogni caso essere escludenti al riguardo della possibilità di attuazione delle attività estrattive. Al proposito si sottolinea che le zone ove non sono ammesse le attività estrattive sono indicate all'art. 19 delle Norme del PTCP.

Il Rapporto ambientale, pone in rilievo, coerentemente con le analisi condotte in sede di PIAE, che gli impatti più sensibili derivanti dall'attuazione del Piano riguardano in via principale i temi dell'alterazione del profilo topografico, delle acque superficiali e sotterranee ed in subordine al fattore "interferenze insediamenti civili" in relazione agli impatti derivanti da polveri e rumore.

In relazione ad entrambi i Poli n. 10 e n. 11, le schede di PIAE prevedono una profondità massima di scavo pari a -15 m dal piano campagna, da definirsi in dettaglio a seguito di ulteriori approfondimenti d'ordine idrogeologico nelle singole aree d'intervento. Alla luce dello studio idrogeologico effettuato ed in particolare sulla base dei dati di soggiacenza della falda rilevati ai fini della redazione del PAE nell'anno 2009 e 2010, il piano ha ritenuto necessario limitare le profondità di scavo massime all'interno dei due poli, in considerazione della verificata sensibile diminuzione della soggiacenza della falda (tra -10 e -15 m.). I dati d'analisi esaminati in sede di PIAE risalgono al periodo 2002-2004 ed evidenziavano, per l'area in esame, una soggiacenza della falda dell'ordine di circa 20 m, da cui sono derivate profondità massime di scavo pari a -15 m da piano campagna. I recenti dati riportati nella documentazione del PAE, evidenziano il marcato innalzamento della falda nell'area in argomento, rendendo plausibile la prevista diminuzione di scavo, previsione coerente anche per ottemperare alla prescrizione di cui all'Art. 20, comma 1 lett. d) delle Norme del PIAE, che stabilisce che *"il PAE deve definire la profondità massima di escavazione ammessa nelle singole aree"*, attenendosi alla prescrizione secondo cui *"gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di almeno 1.50 m al di sopra del livello della falda"*.

Alla luce delle analisi effettuate sulla soggiacenza della falda, il PAE ha previsto profondità di scavo massime per il polo n.10 ricomprese tra i -7 e -10 m dal p.c. e per il polo n.11 profondità comprese tra i -10 -13 m da p.c.. Al fine di definire univocamente la profondità di scavo massima da raggiungere nei piani di coltivazione, si concorda con ARPA sulla necessità di prevedere per entrambi i poli pianificati, la realizzazione, prima dell'inizio delle attività di escavazione, di una rete di controllo specifica delle acque sotterranee con frequenze idonee a consentire un controllo puntuale delle escursioni della falda acquifera, prevedendo anche un monitoraggio specifico della stessa falda. Tale rete e il programma di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con Arpa;

- 3) con riferimento alle disposizioni di cui al punto h) dell'Allegato VI, Titolo II, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si pone in rilievo come le motivazioni delle scelte ed i criteri con cui queste sono state effettuate, sono da ritenersi condivisibili in quanto finalizzate ad una maggior salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico delle aree esaminate;
- 4) si ritiene che siano sufficientemente articolate, all'interno del Rapporto ambientale, le descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attività estrattiva (punto i) dell'Allegato VI, Titolo II, del D.Lgs. 152/2006. Si concorda tuttavia con ARPA sulla necessità di provvedere all'adeguamento del Rapporto ambientale di VAS, paragrafo 2.3.1.1 "Prescrizioni generali di PIAE", affinché le prescrizioni di monitoraggio della falda acquifera, valenti per i Poli/AEC, siano applicate anche ai singoli impianti di lavorazione degli inerti, attivi, esistenti o in previsione, individuando coppie di piezometri a monte e a valle degli stessi impianti, secondo il flusso di falda.



La Variante PAE 2011 del Comune di Savignano sul Panaro, come previsto al comma 5 art 13 e punto j) dell'Allegato VI, Titolo II, del DLgs.152/2006, è corredata dallo specifico elaborato di **Sintesi non tecnica**.

In relazione alla **Valutazione d'Incidenza**, si rileva che nessuno dei siti oggetto di pianificazione estrattiva si trova all'interno o nelle vicinanze di siti di rete Natura 2000, pertanto la Variante generale al PAE del Comune di Savignano sul Panaro non è corredata della Valutazione sopra richiamata.

### **in conclusione**

considerato che la Variante Generale 2011 al PAE del Comune di Savignano interessa aree già da anni oggetto di attività estrattiva e non prevede modifiche in aumento rispetto alla pianificazione sovraordinata, sulla base degli elementi contenuti nel Rapporto Ambientale, viste le osservazioni pervenute aventi merito ambientale, tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della istruttoria, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. si esprime **PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto di seguito riportato:**

- a) prevedere per entrambi i poli pianificati, la realizzazione, prima dell'inizio delle attività di escavazione, di una rete di controllo specifica delle acque sotterranee con frequenze idonee a consentire un controllo puntuale delle escursioni della falda acquifera, prevedendo anche un monitoraggio specifico della stessa falda. Tale rete e il programma di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con Arpa;
- b) per quanto attiene i criteri generali di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, si richiede di integrare il paragrafo 2.3.1.1 "Prescrizioni generali di PIAE" del Rapporto ambientale di VAS, affinché tali prescrizioni di monitoraggio della falda acquifera, valenti per i Poli/AEC, siano applicate anche ai singoli impianti di lavorazione degli inerti attivi, esistenti o in previsione, individuando coppie di piezometri a monte e a valle degli stessi impianti secondo il flusso di falda.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del DLgs n.152/2006 s.m.i., l'atto di approvazione della Variante Generale del PAE deve illustrare in un apposito elaborato allegato .... "*b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio...*".

Il Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

*(da compilare in caso di stampa)*

Protocollo n. 39745 del 23/04/2012